

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5310-bis

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
(**SINISCALCO**)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)

---

*Presentato il 30 settembre 2004*

---

---

*(Testo risultante dallo stralcio disposto dal Presidente della Camera,  
ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato  
all'Assemblea il 6 ottobre 2004)*

---



## DISEGNO DI LEGGE

### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

##### ART. 1.

##### *(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)*

1. Per l'anno 2005, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 50.000 milioni di euro, al netto di 5.494 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2005, resta fissato, in termini di competenza, in 298.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2005.

2. Per gli anni 2006 e 2007 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 41.000 milioni di euro ed in 24.500 milioni di euro, al netto di 3.572 milioni di euro per l'anno 2006 e 3.176 milioni di euro per l'anno 2007, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 275.000 milioni di euro ed in 230.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2006 e 2007, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 43.000 milioni di euro ed in 39.000 milioni di euro ed il livello

massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 281.000 milioni di euro ed in 246.000 milioni di euro.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

## TITOLO II

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

#### CAPO I

#### SPESE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

#### ART. 2.

*(Limite all'incremento delle spese delle pubbliche amministrazioni)*

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione europea, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, per il triennio 2005 - 2007 la spesa complessiva delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate per l'anno 2005 nell'elenco n. 1 allegato alla presente legge e per gli anni successivi dall'ISTAT

con proprio provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il 31 luglio di ogni anno, non può superare il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno, come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle spese per gli Organi costituzionali, per interessi sui titoli di Stato, per prestazioni sociali in denaro connesse a diritti soggettivi e per trasferimenti all'Unione europea a titolo di risorse proprie.

3. Le amministrazioni di cui al comma 1, oltre ad applicare le specifiche disposizioni di cui agli articoli successivi, adottano comportamenti coerenti con quanto previsto nel comma 1.

### ART. 3.

#### *(Bilancio dello Stato)*

1. Al fine di assicurare il concorso del bilancio dello Stato al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, per il triennio 2005 - 2007 gli stanziamenti iniziali di competenza e di cassa delle spese aventi impatto diretto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, tranne quelli di cui al comma 2 dell'articolo 2 nonché quelli connessi ad accordi internazionali già ratificati, a limiti di impegno già attivati e a rate di ammortamento mutui, possono essere incrementati entro il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni iniziali del precedente esercizio ridotte ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa anche mediante rimodulazione nei successivi esercizi. Per gli stanziamenti relativi ad oneri di personale si fa riferimento alla dinamica tendenziale complessiva dei relativi livelli di spesa.

2. Per il triennio 2005-2007, le riassegnazioni di entrate e l'utilizzo dei fondi di

riserva per spese obbligatorie e d'ordine e per spese imprevedute non possono essere superiori a quelli del precedente esercizio incrementati del 2 per cento. Nei casi di particolare necessità e urgenza, il predetto limite può essere superato, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

3. Le dotazioni indicate nella Tabella C allegata alla presente legge sono rideterminate, nella medesima Tabella, in coerenza con i limiti di cui al presente articolo.

#### ART. 4.

##### *(Limitazione ai pagamenti)*

1. Per l'anno 2005, il concorso al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, per i settori di intervento di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, è garantito anche mediante la limitazione dei pagamenti a favore dei soggetti beneficiari negli ammontari indicati:

*a)* strumenti di intervento finanziati con i fondi di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, 6.550 milioni di euro, ivi compresi gli interventi di cui alle lettere *b)* e *c)* per complessivi 1.850 milioni di euro;

*b)* fondo investimenti-incentivi alle imprese del Ministero delle attività produttive, 2.750 milioni di euro, ivi comprese le risorse erogate dal Fondo innovazione tecnologica e gli interventi finanziati con gli strumenti di cui alla lettera *a)*;

*c)* interventi della legge obiettivo finanziati dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, articolo 13, comma 1, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 450 milioni di euro, ivi inclusi gli interventi finanziati con gli strumenti di cui alla lettera *a)*.

2. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui al comma 1, i soggetti che gestiscono le risorse ivi indicate trasmet-

tono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni sull'ammontare delle somme erogate per singolo strumento e intervento aggiornando le previsioni relative ai trimestri successivi.

3. Fermo restando il limite complessivo dei pagamenti di cui al comma 1, pari a 7.900 milioni di euro, al fine di garantire gli obiettivi di spesa del Fondo per le aree sottoutilizzate per l'intero territorio nazionale, di cui alla revisione di metà periodo del Quadro comunitario di sostegno 2000-2006 per le regioni dell'obiettivo 1, prevista dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, i predetti limiti settoriali possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione all'andamento dei pagamenti. Per le stesse finalità le amministrazioni centrali si conformano all'obiettivo di destinare al Mezzogiorno almeno il 30 per cento della spesa ordinaria in conto capitale. Le amministrazioni centrali, nell'esercizio dei diritti dell'azionista nei confronti delle società di capitali a prevalente partecipazione pubblica diretta o indiretta, adottano le opportune direttive per conformarsi ai principi di cui al presente comma.

#### ART. 5.

##### *(Disposizioni sulla tesoreria).*

1. A modifica di quanto stabilito dall'articolo 32, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il triennio 2005-2007 i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato, fatta eccezione per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti previdenziali, gli enti del Servizio sanitario nazionale, le società Poste Italiane Spa e Ferrovie Spa, i conti intestati all'Unione europea e quelli riguardanti inter-

venti di politica comunitaria, i conti intestati ai fondi di rotazione individuati ai sensi dell'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché i conti istituiti nell'anno precedente quello di riferimento, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello Stato superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento.

2. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 1 per effettive e motivate esigenze. L'accoglimento della richiesta ovvero l'eventuale diniego, totale o parziale, è disposto con determinazione dirigenziale. Le eccedenze di spesa riconosciute in deroga devono essere riassorbite; nelle more del riassorbimento possono essere effettuate solo le spese previste per legge o derivanti da contratti perfezionati, nonché le spese indifferibili la cui mancata effettuazione comporta un danno. I prelievi delle amministrazioni periferiche dello Stato sono regolati con provvedimenti del Ministro dell'economia e delle finanze.

#### ART. 6.

##### *(Patto di stabilità interno per gli enti territoriali).*

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concorrono, in armonia con i principi recati dall'articolo 2, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007 con il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2005, il complesso delle spese



correnti e delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 3, di ciascun ente di cui al comma 1 non può essere superiore al corrispondente ammontare di spese dell'anno 2003 incrementato del 4,8 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale d'incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese correnti e in conto capitale determinate per l'anno precedente in conformità agli obiettivi stabiliti dal presente articolo.

3. Il complesso delle spese di cui al comma 2 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale al netto delle:

*a)* spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore;

*b)* spese per la sanità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che sono disciplinate dall'articolo 22;

*c)* spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attività finanziarie, dai conferimenti di capitale e dalle concessioni di crediti;

*d)* spese per trasferimenti destinati alle amministrazioni pubbliche individuate in applicazione dell'articolo 2.

4. Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dal comma 2 solo per spese di investimento e nei limiti delle maggiori entrate derivanti da maggiorazioni di aliquote e tariffe delle imposte e tasse locali. Resta ferma per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano la possibilità di destinare le nuove o maggiori entrate alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione accertati nel settore sanitario.

5. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno anche secondo i criteri adottati in contabilità nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle

finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema *web* appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito [www.pattostabilita.rgs.tesoro.it](http://www.pattostabilita.rgs.tesoro.it), le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, di concerto con il Ministero dell'interno, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'ISTAT.

6. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti a predisporre entro il mese di febbraio una previsione di cassa cumulata e articolata per trimestri del complesso delle spese come definite dal comma 3 coerente con l'obiettivo annuale, che comunicano, le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti al Ministero dell'economia e delle finanze attraverso il sistema *web*, e i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 30.000 abitanti alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale verifica, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, il rispetto dell'obiettivo trimestrale e la sua coerenza con l'obiettivo annuale e, in caso di inadempienza, ne dà comunicazione sia all'ente che al Ministero dell'economia e delle finanze, per le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti attraverso il predetto sistema *web*, e alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 30.000 abitanti. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e le comunità montane predispongono, entro il mese di marzo, una previsione di cassa semestrale alla cui verifica e comunicazione alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio provvede il revisore dei conti dell'ente. A seguito dell'accertamento del mancato rispetto dell'obiettivo trimestrale, o semestrale, gli enti sono tenuti nel trimestre, o semestre, successivo a riassorbire lo sco-

stamento registrato intervenendo sui pagamenti, computati ai sensi del comma 3, nella misura necessaria a garantire il rientro delle spese nei limiti stabiliti. Restano ferme per il mancato conseguimento degli obiettivi annuali le disposizioni recate dai commi 7, 8, 9 e 10.

7. Per gli enti locali di cui al comma 1, l'organo di revisione economico-finanziaria di cui all'articolo 234 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, verifica il rispetto degli obiettivi annuali del patto, sia in termini di competenza che di cassa, ed in caso di mancato rispetto ne dà comunicazione al Ministero dell'interno sulla base di un modello e con le modalità che verranno definiti con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Gli enti locali di cui al comma 1 che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno stabiliti per l'anno precedente non possono a decorrere dall'anno 2006:

*a)* effettuare spese per acquisto di beni e servizi in misura superiore alla corrispondente spesa dell'ultimo anno in cui si è accertato il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ovvero, ove l'ente sia risultato sempre inadempiente, in misura superiore a quella del penultimo anno precedente ridotta del 10 per cento. Per gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno dall'anno 2005 il limite è commisurato, in sede di prima applicazione, al livello delle spese dell'anno 2003;

*b)* procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;

*c)* ricorrere all'indebitamento per gli investimenti.

9. La disposizione di cui al comma 8 si applica anche nel 2005 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2004.

10. A decorrere dall'anno 2006, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere dagli

enti di cui al comma 1 con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non possono procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione, che deve essere acquisita anche per l'anno 2005 con riferimento agli obiettivi del patto di stabilità interno delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

11. Gli enti di cui al comma 1 di nuova istituzione nell'anno 2005, o negli anni successivi, sono soggetti alle regole del presente articolo dall'anno in cui è disponibile la base di calcolo su cui applicare gli incrementi di spesa stabiliti al comma 2.

12. Attraverso le loro associazioni, le province, i comuni e le comunità montane concorrono al monitoraggio sull'andamento delle spese. Pertanto le comunicazioni previste dai commi 5, 6 e 7 sono trasmesse anche all'Unione delle province d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCCEM).

13. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti degli enti ed organismi strumentali.

14. Sono abrogate le disposizioni recate dall'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato ed integrato dagli articoli 1-*quater* e 1-*quinquies* del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2003, n. 116, limitatamente alle regole del patto di stabilità interno previsto per gli enti territoriali per gli anni 2005 e successivi, e le altre disposizioni in materia non compatibili con le disposizioni recate dalla presente legge.

#### ART. 7.

*(Altri enti).*

1. Per il triennio 2005-2007, gli enti indicati nell'elenco n. 1 di cui al comma 1

dell'articolo 2, ad eccezione delle Casse di previdenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e 10 febbraio 1996, n. 103, e successive modificazioni, delle altre associazioni e fondazioni di diritto privato e degli enti del sistema camerale, possono incrementare per l'anno 2005 le proprie spese, al netto delle spese di personale, in misura non superiore all'ammontare delle spese dell'anno 2003 incrementato del 4,5 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese determinate per l'anno precedente con i criteri stabiliti dal presente articolo. Per le spese di personale si applica la specifica disciplina di settore. Agli enti indicati negli articoli 3, 6 e 22, nonché nell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica la disciplina ivi prevista.

ART. 8.

*(Disposizioni in materia di finanza regionale e locale).*

1. Con riferimento alla perdita di gettito realizzata dalle regioni a statuto ordinario per gli anni 2003 e successivi, a seguito della riduzione dell'accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche, come determinato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, viene riconosciuto l'importo di euro 342,583 milioni. Detto importo è ripartito tra le regioni entro il 30 aprile 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e integra i trasferimenti soppressi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, come, da ultimo, modificato dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, ai fini dell'aliquota definitiva da determinare, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del medesimo

decreto legislativo n. 56 del 2000, entro il 31 luglio 2005. Il decreto è predisposto sulla base della proposta delle regioni da presentare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Ai fini della determinazione dell'aliquota definitiva di cui al comma 1 si tiene altresì conto dei trasferimenti attribuiti per l'anno 2004 alle regioni a statuto ordinario in applicazione dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Il fondo di cui al citato articolo 70 è soppresso.

3. Il Fondo di cui all'articolo 52, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è utilizzato anche per l'esercizio delle funzioni conferite agli enti territoriali ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

4. Sulla base di quanto disposto dai commi 21 e 22 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l'inizio ovvero la ripresa della decorrenza degli effetti, nel primo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2004, concerne anche quelle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive che siano state deliberate dalle regioni, antecedentemente al 31 dicembre 2003, in difformità rispetto a quanto previsto dalla normativa statale. Resta ferma, altresì, l'applicazione del predetto comma 22 dell'articolo 2 della legge n. 350 del 2003 alle disposizioni regionali in materia di IRAP diverse da quelle riguardanti la maggiorazione dell'aliquota, nonché, unitamente al comma 23 del medesimo articolo, alle disposizioni regionali in materia di tassa automobilistica; le regioni possono modificare tali disposizioni nei soli limiti dei poteri loro attribuiti dalla normativa statale di riferimento ed in conformità con essa.

5. Sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione, connessi alle perdite di entrata realizzate dalle stesse per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, indicate, solo a questo fine,

nella tabella di riparto approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base della proposta presentata dalle regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale compensazione sarà effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in quattro rate annuali di eguale importo a partire dall'esercizio 2005.

6. I trasferimenti erariali per l'anno 2005 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 31, comma 1, primo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

7. Per l'anno 2005, l'incremento delle risorse, pari a 340 milioni di euro, derivante dal reintegro della riduzione dei trasferimenti erariali conseguente alla cessazione dell'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è attribuito, quanto ad euro 260 milioni, a favore degli enti locali per confermare i contributi di cui all'articolo 3, commi 27, 35, secondo periodo, 36 e 141, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e quanto ad 80 milioni di euro in favore dei comuni di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.

## CAPO II

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE

#### ART. 9.

*(Aperture di credito).*

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 42, comma 2, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

« h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente

in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari »;

*b)* all'articolo 204, comma 2, le lettere *a)* e *b)* sono sostituite dalle seguenti:

« *a)* l'ammortamento non può avere durata inferiore ai cinque anni;

*b)* la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al primo gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto. In alternativa, la decorrenza dell'ammortamento può essere posticipata al primo luglio seguente o al primo gennaio dell'anno successivo e, per i contratti stipulati nel primo semestre dell'anno, può essere anticipata al primo luglio dello stesso anno »;

*c)* dopo l'articolo 205 è inserito il seguente:

« ART. 205-bis (*Contrazione di aperture di credito*) — 1. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre aperture di credito nel rispetto della disciplina di cui al presente articolo.

2. Le spese per investimenti finanziate con il contratto di apertura di credito si considerano impegnate all'atto della stipula del contratto stesso e per l'ammontare dell'importo del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi finanziati; alla chiusura dell'esercizio le somme oggetto del contratto di apertura di credito costituiscono residui attivi.

3. Il ricorso alle aperture di credito è possibile solo se sussistono le condizioni di cui all'articolo 203, comma 1, e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 204, comma 1, calcolati con riferimento all'importo complessivo dell'apertura di credito stipulata.

4. L'utilizzo del ricavato dell'operazione è sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 204, comma 3.

5. I contratti di apertura di credito devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:

*a)* la banca è tenuta ad effettuare erogazioni, totali o parziali, dell'importo del contratto in base alle richieste di volta



in volta inoltrate dall'ente e previo rilascio da parte di quest'ultimo delle relative delegazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 206. L'erogazione dell'intero importo messo a disposizione al momento della contrazione dell'apertura di credito ha luogo nel termine massimo di tre anni ferma restando la possibilità per l'ente locale di disciplinare contrattualmente le condizioni economiche di un eventuale utilizzo parziale;

*b)* gli interessi sulle aperture di credito devono riferirsi ai soli importi erogati. L'ammortamento di tali importi deve avere una durata non inferiore a cinque anni con decorrenza dal primo gennaio o dal primo luglio successivi alla data dell'erogazione;

*c)* le rate di ammortamento devono essere comprensive, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;

*d)* unitamente alla prima rata di ammortamento delle somme erogate devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata;

*e)* deve essere indicata la natura delle spese da finanziare e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi, secondo le norme vigenti;

*f)* deve essere rispettata la misura massima di tasso applicabile alle aperture di credito i cui criteri di determinazione sono demandati ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

6. Le aperture di credito sono soggette, al pari delle altre forme di indebitamento, al monitoraggio di cui all'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei termini e modalità previsti dal relativo rego-

lamento di attuazione, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2003, n. 389. I modelli per la comunicazione delle caratteristiche finanziarie delle singole operazioni di apertura di credito sono pubblicati in allegato al decreto di cui alla lettera *f*) del comma 5 »;

*d*) all'articolo 207, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« *1-bis.* A fronte di operazioni di emissione di prestiti obbligazionari effettuate congiuntamente da più enti locali, gli enti capofila possono procedere al rilascio di garanzia fideiussoria riferita all'insieme delle operazioni stesse. Contestualmente gli altri enti emittenti rilasciano garanzia fideiussoria a favore dell'ente capofila in relazione alla quota parte dei prestiti di propria competenza. Ai fini dell'applicazione del comma 4, la garanzia prestata dall'ente capofila concorre alla formazione del limite di indebitamento solo per la quota parte dei prestiti obbligazionari di competenza dell'ente stesso ».

2. Per la gestione del fondo di ammortamento del debito di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si applica il principio di accentramento di ogni deposito presso il tesoriere stabilito dagli articoli 209, comma 3, e 211, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. All'articolo 41, comma 2, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono soppresse le parole: « e contrarre mutui » e le parole: « o dell'accensione ».

#### ART. 10.

##### *(Rinegoziazione mutui)*

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono tenuti a provvedere, se consentito dalle clausole contrattuali, alla conversione dei mutui con oneri di ammortamento anche parzialmente a carico dello Stato in titoli obbligazionari di nuova

emissione o alla rinegoziazione, anche con altri istituti, dei mutui stessi, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali. Nel valutare la convenienza dell'operazione di rifinanziamento si dovrà tenere conto anche delle commissioni che non potranno in nessun caso essere comprese nel piano di ammortamento. In caso di mutuo a tasso fisso, per la verifica delle condizioni di rifinanziamento, lo Stato o l'ente pubblico interessato osservano regolarmente i tassi di mercato e si attivano allorché il tasso *swap* con scadenza pari alla vita media residua del mutuo sia inferiore al tasso del mutuo di almeno un punto percentuale.

2. Gli stanziamenti di bilancio previsti per il pagamento dei mutui con oneri integralmente o parzialmente a carico dello Stato sono proporzionalmente adeguati ai nuovi piani di ammortamento conseguenti alla conclusione delle operazioni di conversione o rinegoziazione dei mutui di cui al comma 1.

3. Ai fini dell'attuazione di quanto stabilito dai commi 1 e 2 l'ente pubblico è tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dal perfezionamento delle operazioni di cui al comma 1, all'amministrazione statale interessata, la relativa documentazione contrattuale, compresi i piani di ammortamento o di rimborso.

4. In caso di nuove emissioni di titoli obbligazionari con rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza, è necessario che al momento dell'emissione venga costituito un fondo di ammortamento del debito o conclusa una operazione di *swap* per l'ammortamento dello stesso, secondo quanto disposto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2003, n. 389.

#### ART. 11.

*(Contabilizzazione debito e gestione di attivi finanziari).*

1. Al fine del consolidamento dei conti pubblici rilevanti per il rispetto degli

obiettivi adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita le rate di ammortamento dei mutui attivati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali e dagli altri enti pubblici ad intero carico del bilancio dello Stato sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato.

2. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e con riferimento agli enti pubblici diversi dallo Stato, il debito derivante dai mutui è iscritto nel bilancio dell'amministrazione pubblica che assume l'obbligo di corrispondere le rate di ammortamento agli istituti finanziatori, ancorché il ricavato del prestito sia destinato ad un'amministrazione pubblica diversa. L'amministrazione pubblica beneficiaria del mutuo, nel caso in cui le rate di ammortamento siano corrisposte agli istituti finanziatori da un'amministrazione pubblica diversa, iscrive il ricavato del mutuo nelle entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti. L'istituto finanziatore, contestualmente alla stipula dell'operazione di finanziamento, ne dà notizia all'amministrazione pubblica tenuta al pagamento delle rate di ammortamento che, unitamente alla contabilizzazione del ricavato dell'operazione tra le accensioni di prestiti, provvede all'iscrizione del corrispondente importo tra i trasferimenti in conto capitale al fine di consentire la regolazione contabile dell'operazione.

3. Le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 con riferimento alle nuove operazioni finanziarie.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, procede alla gestione delle nuove posizioni finanziarie attive di sua competenza.

#### ART. 12.

*(Superamento della tesoreria unica  
e altre disposizioni finanziarie).*

1. Al fine di sperimentare gli effetti del superamento del sistema di tesoreria unica

il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, individua con proprio decreto una regione, tre province, tre comunità montane, sei comuni e tre università nei quali durante l'anno 2005, i trasferimenti statali e le entrate proprie affluiscono direttamente ai tesoriери degli enti. L'individuazione degli enti, salvo che per la regione, viene effettuata assicurando la rappresentatività per aree geografiche; gli enti sono comunque individuati tra quelli che possono collegarsi, tramite i loro tesoriери, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) istituito ai sensi dell'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Con il predetto decreto vengono altresì definiti i criteri, le modalità e i tempi della sperimentazione. In relazione ai risultati registrati la sperimentazione può essere estesa, nel corso dello stesso anno 2005, ad altri enti.

2. L'articolo 213 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

« ART. 213 (*Gestione informatizzata del servizio di tesoreria*) — 1. Qualora l'organizzazione dell'ente e del tesoriere lo consentano il servizio di tesoreria può essere gestito con modalità e criteri informatici e con l'uso di ordinativi di pagamento e di riscossione informatici, in luogo di quelli cartacei, le cui evidenze informatiche valgono a fini di documentazione, ivi compresa la resa del conto del tesoriere di cui all'articolo 226.

2. La convenzione di tesoreria di cui all'articolo 210 può prevedere che la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese possano essere effettuati, oltre che per contanti presso gli sportelli di tesoreria, anche con le modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

3. Gli incassi effettuati dal tesoriere mediante i servizi elettronici interbancari danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore; le somme rivenienti dai

predetti incassi sono versate alle casse dell'ente, con rilascio della quietanza di cui all'articolo 214, non appena si rendono liquide ed esigibili in relazione ai servizi elettronici adottati e comunque nei tempi previsti nella predetta convenzione di tesoreria ».

3. Ai fini della razionalizzazione e della semplificazione della attività amministrativa, con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri emana disposizioni per la semplificazione della gestione finanziaria degli uffici all'estero.

#### ART. 13.

*(Disposizioni in materia di assicurazioni contro i rischi in agricoltura a seguito di calamità naturali).*

1. Al fine di incentivare il passaggio dal sistema contributivo-indennizzatorio per danni all'agricoltura al sistema assicurativo contro i danni, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettere *b)* e *c)*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, viene ridotta di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e il corrispondente importo è destinato agli interventi agevolativi per la stipula di contratti assicurativi contro i danni in agricoltura alla produzione e alle strutture, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi.

2. All'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *a)*, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3,

lettera *f*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere *b*) e *c*), si provvede a valere sulle risorse del Fondo di protezione civile, come determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, nel limite stabilito annualmente dalla legge finanziaria ».

3. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2005, la dotazione del Fondo per la riassicurazione dei rischi, istituito presso l'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata di euro 50 milioni.

4. Per gli interventi previsti all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la dotazione del Fondo di investimento nel capitale di rischio, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182, è incrementata per il 2005 di 50 milioni di euro.

### CAPO III

#### INTERVENTI IN MATERIA DI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

##### ART. 14.

*(Oneri contrattuali).*

1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste dall'articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2005, di 56 milioni di euro.

2. Le risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di

diritto pubblico sono incrementate, a decorrere dall'anno 2005, di 22 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *h*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. Per il personale dipendente dalle amministrazioni diverse da quelle statali trova applicazione l'articolo 3, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

5. In aggiunta a quanto stabilito dai commi 1, 2, 3 e 4, con successivo provvedimento potranno essere riconosciuti ulteriori incrementi ove siano individuate, contestualmente, le corrispondenti misure di contenimento dei fattori incrementali della spesa di personale delle pubbliche amministrazioni.

#### ART. 15.

*(Personale a tempo determinato).*

1. Per l'anno 2005, le amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite della spesa media annua sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001. La spesa per il personale a tempo determinato in servizio presso il Corpo forestale dello Stato nell'anno 2005, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, non può superare quella sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2004. Le limitazioni di cui al



presente comma non trovano applicazione nei confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Le limitazioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali. Gli enti locali che per l'anno 2004 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno non possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.

2. I Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2005, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministero dell'economia e delle finanze può continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2005 del personale utilizzato ai sensi dell'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

3. Possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2005 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli organi della magistratura amministrativa nonché i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall'INPS, dall'INPDAP e dall'INAIL già prorogati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, i cui oneri continuano ad essere posti a carico dei bilanci degli enti predetti.

4. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) può continuare ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2005, del personale in servizio nell'anno 2004 con contratto a tempo determinato o con convenzione o con altra forma di flessibilità e di collaborazione nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell'anno 2004 dalla predetta Agenzia. I relativi

oneri continuano a far carico sul bilancio dell'Agenzia. Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) è autorizzato a prorogare, fino al 31 dicembre 2005, i rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato in servizio nell'anno 2004. I relativi oneri continuano a far carico sul bilancio del Centro.

5. Al fine di consentire il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero, i rapporti di impiego a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 27 maggio 2002, n. 104, possono proseguire nell'anno 2005 fino al completamento dell'ultimo rinnovo semestrale autorizzato ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 122.

6. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro di cui all'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dalla normativa vigente per l'assunzione di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2005.

7. Per l'anno 2005 per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanzia-

mento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università.

8. I comandi del personale delle Poste Italiane Spa e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui dall'articolo 3, comma 64, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogati al 31 dicembre 2005.

ART. 16.

*(Disposizioni in materia di organizzazione scolastica).*

1. Per la proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di 375 milioni di euro.

2. Per l'anno scolastico 2005-2006, la consistenza numerica della dotazione del personale docente in organico di diritto, non potrà superare quella complessivamente determinata nel medesimo organico di diritto per l'anno scolastico 2004-2005.

3. L'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria è impartito dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti o da altro docente facente parte dell'organico di istituto sempre in possesso dei requisiti richiesti. Possono essere attivati posti di lingua straniera da assegnare a docenti specialisti, solo nei casi in cui non sia possibile coprire le ore di insegnamento con i docenti di classe o di istituto. Al fine di realizzare quanto previsto dal presente comma, sono attivati corsi di formazione, nell'ambito delle annuali iniziative di formazione in servizio del personale docente, la cui partecipazione è obbligatoria per tutti i docenti privi dei requisiti previsti per l'insegnamento della lingua straniera.

4. ....

.....

5. ....

.....

6. ....

.....

.....

7. ....

8. Per l'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, l'ulteriore spesa complessiva di 110 milioni di euro per i seguenti interventi: anticipo delle iscrizioni e generalizzazione della scuola dell'infanzia, iniziative di formazione iniziale e continua del personale, interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione.

9. Per la realizzazione di interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza da parte delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è autorizzata a decorrere dall'anno 2005 la spesa di 10 milioni di euro.

#### ART. 17.

*(Divieto di estensione dei giudicati ed altre norme processuali).*

1. Per il triennio 2005-2007 è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche.

2. All'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze l'esistenza di controversie relative ai rapporti di lavoro dalla cui soccombenza potrebbero derivare oneri aggiuntivi significativamente rilevanti per il numero dei soggetti direttamente o indirettamente interessati o comunque per gli ef-

fetti sulla finanza pubblica. La Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, può intervenire nel processo ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile ».

3. Dopo l'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

« ART. 63-bis. *(Intervento dell'ARAN nelle controversie relative ai rapporti di lavoro)*. —  
1. L'ARAN può intervenire nei giudizi innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, aventi ad oggetto le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, al fine di garantire la corretta interpretazione e l'uniforme applicazione dei contratti collettivi. Per le controversie relative al personale di cui all'articolo 3, derivanti dalle specifiche discipline ordinamentali e retributive, l'intervento in giudizio può essere assicurato attraverso la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze ».

ART. 18.

*(Riorganizzazione delle strutture in materia di tutela dall'inquinamento marino e di energie rinnovabili).*

.....  
.....  
.....

CAPO IV

INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE

ART. 19.

*(Gestioni previdenziali).*

1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente

dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2005:

a) in 532,37 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

b) in 131,55 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2005 in 15.740,39 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 3.889,53 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).

3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera a), della somma di 1.059,08 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,36 milioni di euro e di 54,78 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

#### ART. 20.

*(Trasferimenti all'INPS).*

1. Ai fini della copertura dei maggiori oneri derivanti dall'assunzione, a carico

del bilancio dello Stato, del finanziamento della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, riferiti agli esercizi finanziari precedenti l'anno 2004, per un importo pari a 7.581,83 milioni di euro, sono utilizzate:

a) le somme trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali risultate, nel loro complesso, eccedenti sulla base dei bilanci consuntivi per le esigenze delle predette gestioni, evidenziate nella contabilità del predetto Istituto ai sensi dell'articolo 35, comma 6, della predetta legge n. 448 del 1998, per un ammontare complessivo non superiore a 5.700 milioni di euro;

b) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'anno 2003, trasferite alla predetta gestione dell'INPS in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, ivi comprese le somme trasferite in eccedenza per il finanziamento degli oneri di cui all'articolo 49, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e fatto salvo quanto previsto dal decreto-legge 14 aprile 2003, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 2003, n. 133, per un ammontare complessivo pari a 307,51 milioni di euro;

c) le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2003 del predetto Istituto, in quanto non utilizzate per i seguenti scopi:

1) finanziamento delle prestazioni economiche per la tubercolosi di cui all'articolo 3, comma 14, della citata legge n. 448 del 1998, per un ammontare complessivo pari a 804,98 milioni di euro;

2) finanziamento degli oneri per pensionamenti anticipati di cui all'articolo 8 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per

un ammontare complessivo pari a 457,71 milioni di euro;

3) finanziamento degli oneri per l'assistenza ai portatori di *handicap* grave di cui all'articolo 80, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per un ammontare complessivo pari a 300,66 milioni di euro;

4) finanziamento degli oneri per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria previsti da disposizioni diverse, per un ammontare complessivo pari a 10,97 milioni di euro.

2. Il complesso degli effetti contabili delle disposizioni di cui al comma 1 sulle gestioni dell'INPS interessate è definito con la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 1.326 milioni di euro per l'esercizio 2004 e 827 milioni di euro a decorrere dal 2005:

a) per l'esercizio 2004, concorrono, per un importo complessivo di 780 milioni di euro, le risorse derivanti da:

1) i minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati, per un ammontare complessivo pari a 245 milioni di euro;

2) i minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo 3, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente prestazioni economiche per la tubercolosi, per un ammontare complessivo pari a 70 milioni di euro;

3) i minori oneri accertati nell'attuazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernenti rispettivamente assistenza ai por-



tatori di *handicap* grave e contribuzione figurativa in favore di sordomuti ed invalidi, per un ammontare complessivo pari a 160 milioni di euro;

4) i minori oneri, rispetto alla somma di 872,8 milioni di euro prevista dalla legge 31 dicembre 1991, n. 415, e dalla legge 23 dicembre 1992, n. 500, per il finanziamento della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, accertati nell'attuazione delle norme in materia di pensionamenti anticipati, per un ammontare complessivo pari a 305 milioni di euro;

b) a decorrere dall'anno 2005, sono utilizzate le risorse derivanti da:

1) i minori oneri accertati nell'attuazione del citato articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per un ammontare complessivo pari a 245 milioni di euro;

2) i minori oneri accertati nell'attuazione del citato articolo 3, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per un ammontare complessivo pari a 277 milioni di euro;

3) i minori oneri, rispetto alla somma di 872,8 milioni di euro prevista dalle citate leggi 31 dicembre 1991, n. 415, e 23 dicembre 1992, n. 500, per il finanziamento della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, accertati nell'attuazione delle norme in materia di pensionamenti anticipati, per un ammontare complessivo pari a 305 milioni di euro.

#### ART. 21.

*(Asili nido aziendali).*

1. Il Fondo di rotazione per gli asili nido aziendali, di cui all'articolo 91, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato, per l'anno 2005, di 10 milioni di euro.

## CAPO V

## INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO

## ART. 22.

*(Interventi nel settore sanitario).*

1. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007 il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato, è determinato in 88.250 milioni di euro per l'anno 2005, 90.014 milioni di euro per l'anno 2006 e 91.813 milioni di euro per l'anno 2007. I predetti importi ricomprendono anche quello di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale « Bambino Gesù ».

2. Resta fermo l'obbligo in capo all'Agenzia del farmaco di garantire per la quota a proprio carico, ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il livello della spesa farmaceutica stabilito dalla legislazione vigente. Nell'ambito delle annuali direttive del Ministro della salute al Direttore dell'Agenzia è incluso il conseguimento dell'obiettivo del rispetto del predetto livello della spesa farmaceutica.

3. L'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato derivante da quanto disposto al comma 1, rispetto al livello di cui all'accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 7 settembre 2001, per l'anno 2004, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal 2005, è subordinato alla stipula di una specifica intesa tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che contempra ai fini del contenimento della dinamica dei costi:

a) gli adempimenti già previsti dalla vigente legislazione;

b) ulteriori adempimenti per migliorare il monitoraggio della spesa sanitaria nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario;

c) la prosecuzione del processo di razionalizzazione delle reti strutturali dell'offerta ospedaliera e della domanda ospedaliera, anche mediante rimodulazioni tariffarie che favoriscano il passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno, nonché la programmazione di interventi volti alla prevenzione coerentemente con il Piano sanitario nazionale;

d) il vincolo di crescita delle voci dei costi di produzione, con esclusione di quelli per il personale cui si applica la specifica normativa di settore, secondo modalità che garantiscono che, complessivamente, la loro crescita non sia superiore, a decorrere dal 2005, al 2 per cento annuo rispetto ai dati previsionali indicati nel bilancio dell'anno precedente, al netto di eventuali costi di personale di competenza di precedenti esercizi;

e) in ogni caso, l'obbligo in capo alle regioni di garantire in sede di programmazione regionale, coerentemente con gli obiettivi sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l'equilibrio economico-finanziario delle proprie aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie ed Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sia in sede di preventivo annuale che di conto consuntivo, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e prevedendo l'obbligatorietà dell'adozione di misure per la riconduzione in equilibrio della gestione ove si prospettassero situazioni di squilibrio, nonché l'ipotesi di decadenza del direttore generale.

4. Al fine del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, la regione, ove si prospetti sulla base del monitoraggio trimestrale una situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai dati del monitoraggio del quarto tri-

mestre si evidenzi un disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano sufficienti, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Qualora la regione non adempia, entro i successivi trenta giorni il presidente della regione, in qualità di commissario *ad acta*, approva il bilancio d'esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione ed adotta i necessari provvedimenti per il suo ripianamento.

5. In caso di mancato adempimento agli obblighi di cui al comma 3 è precluso l'accesso al maggiore finanziamento previsto per gli anni 2005, 2006 e 2007, con conseguente immediato recupero delle somme eventualmente erogate.

6. La regione interessata, nelle ipotesi indicate ai commi 4 e 5, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio. I Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal comma 3. La sottoscrizione dell'accordo è condizione necessaria per la riattribuzione alla regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma.

7. Con riferimento agli importi indicati al comma 1, relativamente alla somma di 1.000 milioni di euro per l'anno 2005, 1.200 milioni di euro per l'anno 2006 e 1.400 milioni di euro per l'anno 2007, il relativo riconoscimento alle regioni resta condizionato, oltre che agli adempimenti

di cui al comma 3, anche al rispetto da parte delle regioni medesime dell'obiettivo per la quota a loro carico sulla spesa farmaceutica previsto dall'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in particolare, per il 50 per cento dei predetti importi, al rispetto dell'obiettivo da parte della singola regione e per il restante 50 per cento, al rispetto dell'obiettivo da parte delle regioni nel loro complesso.

8. Al fine di consentire in via anticipata l'erogazione dell'incremento del finanziamento a carico dello Stato:

*a)* in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni 2005, 2006 e 2007, è autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario anticipazioni con riferimento alle somme indicate al comma 1, al netto di quelle indicate al comma 7, da accreditare sulle contabilità speciali di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al 95 per cento delle somme dovute alle regioni a statuto ordinario a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario, quale risulta dalla deliberazione del CIPE per i corrispondenti anni, al netto delle entrate proprie regionali;

*b)* per gli anni 2005, 2006 e 2007, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere alle regioni Sicilia e Sardegna anticipazioni nella misura pari al 95 per cento delle somme dovute a tali regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta quale risulta dalla deliberazione del CIPE per i corrispondenti anni, al netto delle entrate proprie e delle partecipazioni delle medesime regioni;

*c)* all'erogazione dell'ulteriore 5 per cento o al ripristino del livello di finanziamento previsto dal citato accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001 per l'anno 2004, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal 2005, nei confronti

delle singole regioni si provvede a seguito della verifica degli adempimenti di cui ai commi 3 e 7;

d) nelle more della deliberazione del CIPE e della proposta di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, nonché della stipula dell'intesa di cui al comma 3, le anticipazioni sono commisurate al livello del finanziamento corrispondente a quello previsto dal riparto per l'anno 2004 in base alla deliberazione CIPE, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal 2005;

e) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi che dovessero rendersi necessari anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi.

#### ART. 23.

*(Rideterminazione della misura delle sanzioni per infrazioni al divieto di fumare e riassegnazione a singole amministrazioni per scopi predeterminati dei proventi delle sanzioni medesime).*

1. Le sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare, previste dall'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono aumentate del 10 per cento.

2. I proventi delle sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare inflitte, a norma dell'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, da organi statali affluiscono al bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, limitatamente ai maggiori proventi conseguiti per effetto degli aumenti di cui al comma 1, ad appositi capitoli di spesa del Ministero della salute per il potenziamento degli organi ispettivi e di controllo, come pure per la realizzazione di campagne di informazione e di educazione alla salute finalizzate alla prevenzione del tabagismo e delle patologie ad esso correlate.

3. Resta ferma l'autonoma, integrale disponibilità da parte delle singole regioni,

ai sensi degli articoli 17, terzo comma, e 29, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, dei proventi relativi alle infrazioni di cui al comma 1, accertate dagli organi regionali, come tali ad esse direttamente attribuiti.

## CAPO VI

### FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI

#### ART. 24.

*(Razionalizzazione dei processi operativi nella pubblica amministrazione centrale).*

1. Al fine di migliorare l'efficienza operativa della pubblica amministrazione e per il contenimento della spesa pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati le applicazioni informatiche e i servizi per i quali si rendono necessarie razionalizzazioni ed eliminazioni di duplicazioni e sovrapposizioni. Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione stipula contratti-quadro per l'acquisizione di applicativi informatici e per l'erogazione di servizi di carattere generale riguardanti il funzionamento degli uffici con modalità che riducano gli oneri derivanti dallo sviluppo, manutenzione e gestione.

2. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute ad avvalersi, uniformando le procedure e le prassi amministrative in corso, degli applicativi e dei servizi di cui al comma 1, salvo i casi in cui possano dimostrare, in sede di richiesta di parere di congruità tecnico-economica di cui all'articolo 8 dello stesso decreto legislativo, che la soluzione che intendono adottare, a parità di funzioni, risulti economicamente più vantaggiosa.

3. Ai fini di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati interventi di razionalizzazione delle infrastrutture di calcolo, telematiche e di comunicazione delle amministrazioni di cui al comma 2.

4. Le pubbliche amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 2 possono avvalersi dei servizi di cui al medesimo comma 2, secondo modalità da definire in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. Ai fini della copertura delle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, possono essere assegnati al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione finanziamenti a carico del Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i cedolini per il pagamento delle competenze (buste paga) del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, purché sia già in possesso di caselle di posta elettronica fornite dall'amministrazione, sono trasmessi esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica assegnato a ciascun dipendente. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono emanate le relative norme attuative.

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli uffici cassa delle amministrazioni, anche periferiche, dello Stato sono organizzati sulla base di procedure amministrative informatizzate. Tutti i contatti con il personale dipendente e con gli uffici, anche di altra amministrazione, avvengono utilizzando modalità di trasmissione telematica dei dati. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono emanate le relative norme attuative.

#### ART. 25.

*(Attività in materia ambientale e culturale).*

1. ....  
.....  
.....



2. ....

3. ....

4. ....

5. ....

6. ....

7. ....

8. ....

9. Per l'anno finanziario 2005 e successivi, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è autorizzato a provvedere con propri decreti alla riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, delle somme da versare in entrata per revoche ed economie dei finanziamenti di cui alla legge 8 ottobre 1997, n. 344, adottate con provvedimento del Ministero competente, e con lo stesso destinate alla realizzazione di interventi finalizzati allo stesso progetto strategico inseriti negli accordi di programma quadro da stipulare con le regioni territorialmente interessate.

10. ....

#### ART. 26.

*(Disposizioni in materia di protezione civile).*

1. Al fine di garantire adeguati, tempestivi ed uniformi livelli di soddisfacimento delle esigenze di riparazione e ricostruzione di beni immobili privati de-

stinati ad uso abitativo, danneggiati o distrutti da calamità naturali, rientranti nelle tipologie di cui alla lettera *b*) del presente comma, con regolamento emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, sono dettate disposizioni dirette a prevedere l'introduzione di un regime assicurativo rispondente ai predetti obiettivi e a definirne le forme, le condizioni e le modalità di attuazione, sulla base dei seguenti criteri:

*a*) estensione obbligatoria della copertura assicurativa del rischio calamità naturali nelle nuove polizze che garantiscono i fabbricati privati destinati ad uso abitativo contro l'incendio, nonché graduale estensione dell'obbligo assicurativo del medesimo rischio alle polizze incendio già in atto, con esclusione dei fabbricati abusivi;

*b*) copertura dei rischi derivanti dalle seguenti tipologie di calamità naturali: terremoti, maremoti, frane, alluvioni, inondazioni, fenomeni vulcanici;

*c*) copertura dei danni che presentino le caratteristiche di catastrofalità stabilite per ciascuna delle tipologie di cui alla lettera *b*) dal Dipartimento della protezione civile sulla base delle proposte formulate dalla Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;

*d*) correlazione dei premi assicurativi anche agli indici di rischio delle diverse aree del territorio nei diversi settori;

*e*) definizione dei parametri cui fare riferimento per la determinazione del valore di ricostruzione a nuovo degli immobili da assicurare, sulla base di metodo-

logie di calcolo elaborate da organismi specializzati e già in uso per l'assicurazione di rischi relativi agli immobili;

f) previsione di franchigie e limiti di indennizzo;

g) esclusione dell'intervento statale per i danni subiti da fabbricati non assicurati, appartenenti a persone giuridiche private, ovvero a persone fisiche con reddito ai fini IRPEF superiore a soglie da determinare allo scopo;

h) definizione delle modalità per la coriassicurazione dei rischi, prevedendo, in via transitoria, in ragione della particolare rilevanza degli interessi nazionali coinvolti e della innovatività della disciplina, nonché in considerazione della peculiare natura dei rischi, la costituzione di un unico consorzio coriassicurativo tra le compagnie di assicurazione nel quale confluiscono i premi raccolti dagli assicuratori aderenti al consorzio e riferiti ai rischi di cui alla presente disposizione;

i) previsione delle modalità di intervento del consorzio riassicurativo;

l) previsione delle modalità di intervento dello Stato a garanzia delle attività del consorzio riassicurativo;

m) incentivazioni di natura fiscale nel rispetto del principio dell'invarianza del gettito;

n) previsione di un regime applicativo transitorio.

2 Per i fini di cui al comma 1, lettera l), è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2005 per l'istituzione di un apposito fondo di garanzia, la cui gestione è affidata alla CONSAP spa.

3. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad erogare ai soggetti competenti contributi per la prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la dichia-

razione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Le modalità di utilizzo dei contributi sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. Alla ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992, destinando il 5 per cento delle risorse complessive alla realizzazione del piano di ricostruzione del comune di San Giuliano di Puglia, ai sensi dell'articolo 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2003, n. 3279, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2003. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa annua di 50 milioni di euro per 15 anni, a decorrere dall'anno 2005.

4. ....

.....

.....

#### ART. 27.

*(Rifinanziamento di misure a sostegno dell'innovazione e delle tecnologie, inclusi la diffusione della televisione digitale, l'accesso a larga banda ad INTERNET e lo sviluppo delle comunicazioni).*

1. Il Fondo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è destinato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri denominato « PC ai giovani », diretto ad incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono sedici anni nel 2005, nonché la loro formazione, fino all'esaurimento delle disponibilità del Fondo stesso. Le modalità di attuazione del progetto, nonché di erogazione degli incentivi stessi, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro

per l'innovazione e le tecnologie, emanato ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. I benefici di cui all'articolo 4, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concessi ai docenti con le modalità di cui al relativo decreto attuativo, sono prorogati a tutto l'anno 2005.

3. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono acquistare un *personal computer* usufruendo di una riduzione di costo ottenuta in esito ad una apposita selezione di produttori o distributori operanti nel settore informatico, esperita, previa apposita indagine di mercato, dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP Spa).

4. La sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, istituita con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 15 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2004, è integrata della somma di 40 milioni di euro per l'anno 2005, 40 milioni di euro per l'anno 2006 e 20 milioni di euro per l'anno 2007.

5. L'intervento di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato, per l'anno 2005, per l'importo di 110 milioni di euro. La misura del contributo è fissata in euro 120,00.

6. L'intervento di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato, per l'anno 2005, per l'importo di 30 milioni di euro. Il contributo si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 1° dicembre 2004 nella misura di euro 50,00, elevata ad euro 75,00 qualora l'accesso alla rete fissa da parte dell'utente ricada all'interno delle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.

7. ....  
.....  
.....

## CAPO VII

## ALTRI INTERVENTI

## ART. 28.

(*Gestioni liquidatorie*).

1. Gli immobili di cui all'articolo 9, comma 1-*bis*, lettera *a*), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, ivi compresi quelli individuati dal decreto dirigenziale del 10 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 1° luglio 2003, possono essere alienati anche nell'ambito dell'attività di gestione della liquidazione già affidata a società direttamente controllata dallo Stato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-*bis*, lettera *c*), del medesimo decreto-legge.

2. All'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al comma 1-*bis*, lettera *c*), secondo periodo, le parole: « La società si avvale » sono sostituite dalle seguenti: « La società può avvalersi anche »;

*b*) al comma 1-*bis*, lettera *c*), dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « È, altresì, facoltà della società di procedere alla revoca dei mandati già conferiti ».

3. Con riguardo a tutte le liquidazioni di cui al comma 1-*ter* dell'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, la società, direttamente controllata dallo Stato, di cui al comma 1-*bis*, lettera *c*), del medesimo articolo 9 del citato decreto-legge n. 63 del 2002, esercita ogni potere finora attribuito all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti e può procedere alla revoca degli incarichi di Commissario liquidatore in essere.

4. L'ufficio stralcio di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 31 marzo 1979, è soppresso; le residue funzioni passano definitivamente alle regioni interessate.

## ART. 29.

*(Disposizioni varie).*

1. ....

.....

2. ....

.....

3. ....

.....

4. Le risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono complessivamente destinate alle attività previste ai commi 61, 68, 76 e 77 del citato articolo 4 della legge n. 350 del 2003, nonché alle attività di cui al comma 8. Il relativo riparto è stabilito con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Le risorse del fondo possono essere utilizzate anche per la formazione, in materia di internazionalizzazione, di studenti italiani e stranieri. A tale fine il Ministero delle attività produttive può promuovere protocolli di intesa con le università e le associazioni imprenditoriali di categoria e può avvalersi della collaborazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

6. Per l'anno 2005 è confermato il Fondo di riserva di 1.200 milioni di euro per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative all'utilizzo del Fondo e di esse viene

data formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.

7. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle attività di cui all'articolo 17 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, l'Istituto per la promozione industriale (IPI) adotta, d'intesa con il Ministero delle attività produttive, appositi programmi pluriennali. I relativi finanziamenti, ai sensi dell'articolo 14 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono determinati, a decorrere dall'anno 2005, in 25 milioni di euro annui, intendendosi corrispondentemente ridotte le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per 16,5 milioni di euro ed all'articolo 60, comma 3, della legge n. 289 del 2002 per 8,5 milioni di euro.

8. ....

.....

9. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005, è stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione di cui all'articolo 18 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari a 24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Una quota delle predette maggiori entrate, pari ad euro 20 milioni per l'anno 2005, e ad euro 12 milioni a decorrere dall'anno 2006, è riassegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli oneri di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. ....

.....

#### ART. 30.

*(Disposizioni in materia di conservazione dei beni culturali e Museo della Shoah).*

1. I beni culturali immobili dello Stato, per l'uso dei quali attualmente non è



corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in uso a soggetti privati con pagamento di un canone fissato dal competente organo periferico preposto alla tutela. Il concessionario si impegna a realizzare a proprie spese gli interventi di restauro e conservazione indicati dal predetto ufficio.

2. Dal canone di concessione vengono detratte le spese sostenute dal concessionario per il restauro entro il limite massimo del canone stesso. Il concessionario è obbligato a rendere fruibile il bene da parte del pubblico con le modalità e i tempi stabiliti nell'atto di concessione o in apposita convenzione unita all'atto stesso.

3. I beni culturali che possono formare oggetto di tali concessioni sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali su proposta del Direttore regionale competente. L'individuazione del concessionario avviene mediante procedimento ad evidenza pubblica.

4. ....  
.....  
.....

#### ART. 31.

*(Interventi in materia di giustizia).*

1. All'articolo 10, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: « il processo di valore inferiore a euro 1.100 e » sono soppresse.

2. I commi 1 e 2 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono sostituiti dal seguente:

« 1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100 euro;

b) euro 70 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;

c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;

d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;

e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;

f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;

g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a euro 520.000 ».

3. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 120,00.

4. L'articolo 46, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

« 1. Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 ».

5. Le somme derivanti dal maggior gettito di cui ai precedenti commi sono versate al bilancio dello Stato, per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della giustizia per il pagamento di debiti pregressi nonché per l'adeguamento delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari.

6. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 4-ter. Le indennità previste dal presente articolo non possono supe-

rare in ogni caso l'importo di euro 72.000 lordi annui ». La disposizione del presente comma si applica anche ai giudici tributari.

7. ....

.....

8. I veicoli giacenti presso i custodi a seguito dell'applicazione di provvedimenti di sequestro dell'autorità giudiziaria, anche se non confiscati, sono alienati, anche ai soli fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito ove ricorrano le seguenti condizioni:

*a)* siano ritenute cessate, con provvedimento dell'autorità giudiziaria da comunicare all'avente diritto alla restituzione, le esigenze che avevano motivato l'adozione del provvedimento di sequestro;

*b)* siano immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e siano privi di interesse storico e collezionistico;

*c)* siano comunque custoditi da oltre due anni alla data del 1° luglio 2002;

*d)* siano trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione all'avente diritto alla restituzione dell'ordinanza di cui alla lettera *a)* senza che questi abbia provveduto al ritiro.

9. La cessione è disposta, anche in assenza di documentazione in ordine allo stato di conservazione, sulla base di elenchi predisposti dalla cancelleria o dalla segreteria nei quali i veicoli sono individuati secondo il tipo, il modello ed il numero di targa o di telaio.

10. All'alienazione ed alle attività ad essa funzionali e connesse procede una commissione costituita presso i tribunali e presso i tribunali per i minorenni, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero della giustizia di concerto con le altre amministrazioni interessate.

11. L'alienazione del veicolo si perfeziona con la notifica al custode acquirente del provvedimento, eventualmente relativo ad elenchi di veicoli, dal quale risulta la determinazione all'alienazione da parte dell'ufficio giudiziario competente.

12. Il provvedimento di alienazione è comunicato all' autorità giudiziaria che aveva disposto il sequestro.

13. Il provvedimento è altresì comunicato al pubblico registro automobilistico competente, il quale provvede, senza oneri, all'aggiornamento delle relative iscrizioni.

14. Al custode è riconosciuto, in deroga alle tariffe previste dagli articoli 59 e 276 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, un importo complessivo forfettario, comprensivo del trasporto, determinato, per ciascuno degli anni di custodia, nel modo seguente:

a) euro 6,00 per ogni mese o frazione di esso per i motoveicoli ed i ciclomotori;

b) euro 24,00 per ogni mese o frazione di esso per gli autoveicoli ed i rimorchi di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate, per le macchine agricole ed operatrici;

c) euro 30,00 per ogni mese o frazione di esso per gli autoveicoli ed i rimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate.

15. Gli importi sono progressivamente ridotti del 20 per cento per ogni anno o frazione di esso successivo al primo di custodia del veicolo, salva l'eventuale intervenuta prescrizione delle somme dovute.

16. Le somme complessivamente dovute sono corrisposte in cinque ratei annui costanti a decorrere dall'anno 2006.

17. Alle procedure di alienazione o rottamazione già avviate e non ancora concluse ed alle relative istanze di liquidazione dei compensi, comunque presentate dai custodi, si applicano, qualora esse concernano veicoli in possesso dei requisiti cui al comma 8, le disposizioni che precedono.

18. All'articolo 82, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: « e previo parere del consiglio dell'ordine » sono soppresse.

19. L'articolo 30, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

« 1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di euro 8,00, eccetto che nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo ».

20. La tabella di cui all'allegato n. 1 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è abrogata.

### TITOLO III

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

#### ART. 32.

*(Redditi immobiliari. Lotta al sommerso).*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, primo comma:

1) dopo la lettera e) è inserita la seguente:

« e-bis) denunce di inizio attività presentate allo sportello unico comunale per l'edilizia, permessi di costruire e ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia rilasciato dai comuni ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente ai soggetti di-

chiaranti, agli esecutori ed ai progettisti dell'opera »;

2) alla lettera *g-ter*), dopo le parole: « contratti di somministrazione di energia elettrica, » sono inserite le seguenti: « di servizi telefonici, di servizi idrici e del gas, »;

b) all'articolo 7:

1) al primo comma, le parole: « riguardanti gli atti di cui alla lettera *g*) dell'articolo 6 » sono sostituite dalle seguenti: « contenuti negli atti di cui alle lettere *e-bis*) e *g*) del primo comma dell'articolo 6 »;

2) al quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al fine dell'emersione delle attività economiche, con particolare riferimento all'applicazione dei tributi erariali e locali nel settore immobiliare, gli stessi soggetti devono comunicare i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata l'utenza »;

3) il sesto comma è sostituito dal seguente:

« Le banche, la società Poste italiane spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dalla lettera *g-quater*) del primo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto od effettui qualsiasi operazione di natura finanziaria »;

4) l'undicesimo comma è sostituito dal seguente:

« Le comunicazioni di cui ai commi dal primo all'ottavo del presente articolo sono trasmesse esclusivamente per via telematica. Le modalità e i termini delle trasmissioni nonché le specifiche tecniche del formato dei dati sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate »;

5) al dodicesimo comma, le parole: « il Ministro delle finanze » sono

sostituite dalle seguenti: « il Direttore dell'Agenzia delle entrate ».

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, quinto comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dal numero 2) della lettera *b*) del comma 1, a decorrere dal 1° aprile 2005 le aziende, gli istituti, gli enti e le società richiedono i dati identificativi catastali all'atto della sottoscrizione dei relativi contratti; per i contratti in essere le medesime informazioni sono acquisite dai predetti soggetti solo in occasione del rinnovo ovvero della modificazione del contratto stesso.

3. Con provvedimento di concerto dei Direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, sono stabilite le informazioni analitiche che individuano univocamente le unità immobiliari, da acquisire con riferimento ai contratti di cui al comma 9.

4. La revisione parziale del classamento delle unità immobiliari site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, ed il corrispondente valore medio catastale ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali, è richiesta dai comuni agli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Per i calcoli di cui al precedente periodo, il valore medio di mercato è aggiornato secondo le modalità stabilite con il provvedimento di cui al comma 8. L'Agenzia del territorio, esaminata la richiesta del comune e verificata la sussistenza dei presupposti, attiva il procedimento revisionale con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio.

5. I comuni, constatata la presenza di immobili non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non coerenti con i classamenti catastali, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate, la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regola-

mento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

6. Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al comma 5, producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune.

7. Gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, come modificati dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, sono elevati rispettivamente a euro 258,00 e a euro 2.066,00.

8. Con provvedimento del Direttore della Agenzia del territorio, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabilite, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le modalità tecniche ed



operative per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6.

9. Al comma 3 dell'articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono aggiunti i seguenti periodi: « A decorrere dal 1° gennaio 2005, per gli immobili censiti nel catasto fabbricati, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio con i dati forniti dall'Agenzia del territorio, secondo modalità d'interscambio stabilite con provvedimento del Direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti di cui all'articolo 63, se intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, al comune, della consistenza di riferimento ».

10. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, dopo l'articolo 52 è inserito il seguente:

« ART. 52-bis. — (*Liquidazione dell'imposta derivante dai contratti di locazione*) — 1. La liquidazione dell'imposta complementare di cui all'articolo 42, comma 1, è esclusa qualora l'ammontare del canone di locazione relativo ad immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, risulti dal contratto in misura non inferiore al 10 per cento del valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, e successive modificazioni. Restano co-

munque fermi i poteri di liquidazione dell'imposta per le annualità successive alla prima ».

11. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo l'articolo 41-*bis* è inserito il seguente:

« ART. 41-*ter.* — (*Accertamento dei redditi di fabbricati*) — 1. Le disposizioni di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), 38, 40 e 41-*bis* non si applicano con riferimento ai redditi di fabbricati derivanti da locazione dichiarati in misura non inferiore ad un importo corrispondente al maggiore tra il canone di locazione risultante dal contratto ridotto del 15 per cento e il 10 per cento del valore dell'immobile.

2. In caso di omessa registrazione del contratto di locazione di immobili, si presume, salva documentata prova contraria, l'esistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi d'imposta antecedenti quello nel corso del quale è accertato il rapporto stesso; ai fini della determinazione del reddito si presume, quale importo del canone, il 10 per cento del valore dell'immobile.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni ».

12. Le disposizioni degli articoli 52-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e 41-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotti, rispettivamente, dai commi 10 e 11, non trovano applicazione nei confronti dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

13. Il modello per la comunicazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21

marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, approvato con decreto interdirigenziale del Ministero dell'interno e della Agenzia delle entrate, è reso disponibile gratuitamente, in modalità telematica, dalla predetta Agenzia; la comunicazione è effettuata, anche avvalendosi degli intermediari di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché degli uffici dell'Agenzia delle entrate, con la compilazione in formato elettronico del relativo modello e con la sua trasmissione, in modalità telematica, alla predetta Agenzia, che provvede, con la medesima modalità, a dare avviso di ricevimento. L'Agenzia delle entrate, secondo intese con il Ministero dell'interno, ordina i dati contenuti nelle comunicazioni per la loro successiva trasmissione telematica al predetto Ministero. La presentazione per la registrazione degli atti di cessione di cui al predetto articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978 tiene luogo della comunicazione di cui al medesimo articolo 12.

14. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 13 trova applicazione anche nei riguardi dei soggetti che esercitano abitualmente attività di intermediazione nel settore immobiliare; la comunicazione è dovuta per le cessioni di cui i predetti soggetti hanno diretta conoscenza, per avervi concorso ovvero assistito in ragione della loro attività, e, relativamente a quelle diverse dalle cessioni in proprietà, anche per le cessioni di durata inferiore al mese. In caso di violazione dell'obbligo di cui al precedente periodo, si applica la sanzione amministrativa di cui al quarto comma dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191; in caso di seconda violazione, il sindaco del comune in cui operano i soggetti di cui al primo periodo, su segnalazione dell'Agenzia delle entrate, dispone nei riguardi dei medesimi soggetti la sospensione per un mese della loro attività.

15. I contratti di locazione o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono

nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati.

ART. 33.

(*Contrasto all'evasione in materia di IVA*).

1. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole: « a lire 50 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « ad euro 10.000 ».

2. All'articolo 8-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Entro il termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti commi, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonché l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono state ricevute fatture. Per ciascun soggetto deve essere indicato l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con la evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Sono esonerati dagli obblighi previsti dal presente comma i contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti dal presente comma nonché le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi »;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Per l'omissione della comunicazione ovvero degli elenchi, nonché per l'invio degli stessi con dati incompleti o

non veritieri restano applicabili le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ».

3. All'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, come modificato dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 224, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

« 1-*ter*. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, i soggetti di imposta trasmettono attraverso lo sportello telematico dell'automobilista di cui al comma 1, entro il termine di quindici giorni dall'acquisto, il numero identificativo intracomunitario o, in presenza di successivi passaggi interni precedenti l'immatricolazione, il codice fiscale del fornitore, nonché il numero di telaio degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi acquistati. La comunicazione è altresì effettuata, entro il termine di quindici giorni dalla vendita, anche in caso di cessione intracomunitaria o di esportazione dei medesimi veicoli ».

4. Con decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i contenuti e le modalità delle comunicazioni di cui al comma 3.

5. Con la convenzione prevista dall'articolo 1, comma 1-*bis*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, è definita la procedura di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate delle informazioni inviate dai soggetti di imposta ai sensi del comma 3.

6. All'articolo 1, comma 1, lettera *c*), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, è aggiunto il seguente periodo: « Nella prima ipotesi, il cedente o prestatore deve comunicare all'Agenzia delle entrate, esclusivamente per

via telematica entro il giorno 16 del mese successivo, i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta ».

7. Ai fini del necessario coordinamento delle attività di controllo, da attuare secondo quanto disposto dall'articolo 63, secondo e terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'Agenzia delle entrate condivide con gli altri organi preposti ai controlli in materia di imposta sul valore aggiunto le informazioni risultanti dalle dichiarazioni, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.

8. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. È punito con la sanzione prevista nel comma 3 il cedente o il prestatore che omette di inviare, nei termini previsti, la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, o la invia con dati incompleti o inesatti ».

9. Chiunque omette di inviare, nei termini previsti, la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, introdotto dal comma 6, o la invia con dati incompleti o inesatti, è responsabile in solido con il soggetto acquirente dell'imposta evasa correlata all'infedeltà della dichiarazione ricevuta.

10. Il Direttore dell'Agenzia delle entrate determina, con suo provvedimento, i contenuti e le modalità della comunicazione di cui al comma 6.

11. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 60, è inserito il seguente:

« ART. 60-bis — (Solidarietà nel pagamento dell'imposta). — 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta degli organi competenti al con-

trollo, sulla base di analisi effettuate su fenomeni di frode, sono individuati i beni per i quali operano le disposizioni dei commi 2 e 3.

2. In caso di mancato versamento dell'imposta da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario, soggetto agli adempimenti ai fini del presente decreto, è obbligato solidalmente al pagamento della predetta imposta.

3. L'obbligato solidale di cui al comma 2 può tuttavia documentalmente dimostrare che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato pagamento dell'imposta ».

#### ART. 34.

##### *(Accertamento e riscossione).*

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2005, è introdotto l'istituto della pianificazione fiscale concordata cui possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni. L'adesione alla pianificazione fiscale determina la definizione preventiva, per un triennio, della base imponibile caratteristica dell'attività svolta e comporta la limitazione dei poteri di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria.

2. Non possono aderire alla pianificazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni che:

a) si sono avvalsi dei regimi forfetari di determinazione dell'imponibile o dell'imposta, per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003;

b) non erano in attività al 1° gennaio 2002;

c) hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a 5.164.569,00 euro nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003. A tal fine non si tiene conto dei ricavi e dei compensi di cui all'articolo 85,

comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

*d)* hanno omesso la presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2002 e al 31 dicembre 2003.

3. L'adesione alla pianificazione fiscale si perfeziona con l'accettazione di importi, proposti ad ogni contribuente dall'Agenzia delle entrate, che definiscono per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario.

4. La proposta individuale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria che tengono conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.

5. L'adesione alla proposta è comunicata dal contribuente entro trenta giorni dal suo ricevimento; nel medesimo termine, la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare una evidente infondatezza della stessa, sulla base dell'esistenza di:

*a)* significative variazioni degli elementi strutturali nell'esercizio dell'attività rispetto a quelli presi a base per la formulazione della proposta;

*b)* dati ed elementi presi a base per la formulazione della proposta divergenti sensibilmente, all'atto della definizione.

6. Per i periodi d'imposta oggetto di pianificazione, relativamente al reddito ca-



ratteristico d'impresa o di arti o professioni:

a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

b) esclusa l'aliquota del 23 per cento, quella marginale applicabile ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali, per la parte di reddito dichiarato eccedente quello definito;

c) è esclusa l'applicazione dei contributi previdenziali per la parte di reddito dichiarato eccedente quello definito; resta salva la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria.

7. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

8. Per i periodi d'imposta oggetto di pianificazione sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

9. In caso di mancato rispetto della pianificazione, da comunicare nella dichiarazione dei redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto dell'accordo nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base dell'accordo, salve le ipotesi di do-

cumentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

10. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera *a*), e 8 non opera qualora sia constatata l'emissione o l'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Nei confronti dei medesimi soggetti non operano i benefici di cui al comma 6, lettere *b*) e *c*).

11. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, trova applicazione la pianificazione fiscale concordata, sono definite le modalità di attuazione dei criteri di cui al comma 4 e sono emanate le relative norme di attuazione; con il medesimo regolamento, ai fini della progressiva entrata a regime della pianificazione fiscale concordata, sono altresì individuate le categorie di contribuenti che possono definire i redditi mediante la esclusiva accettazione degli importi proposti per uno o due periodi d'imposta.

12. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.

13. Gli studi di settore previsti all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono soggetti a revisione, sentite le associazioni professionali e di categoria ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 62-*bis*, entro il quarto anno successivo a quello di entrata in vigore dello studio di settore ovvero dell'ultima revisione del medesimo; in ogni caso le risultanze degli studi di settore sono aggiornate ogni anno, con provvedimento del Direttore del-

l'Agenzia delle entrate, sulla base delle elaborazioni dell'ISTAT che individuano, in relazione ai dati di contabilità nazionale, indici differenziati per settore, territorio e dimensione dei soggetti interessati. Tali indici sono forniti dall'ISTAT alla Agenzia delle entrate entro il mese di gennaio di ciascun anno; il provvedimento del Direttore della predetta Agenzia, sentite le associazioni professionali e di categoria, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 marzo dello stesso anno e ha effetto con riferimento ai redditi del periodo di imposta in corso al 31 dicembre dell'anno precedente.

14. Negli articoli 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate, rispettivamente, le seguenti modificazioni:

a) al citato articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, al primo comma, numero 5), dopo le parole: « richiedere », « possono essere richiesti » e « devono essere fornite » sono inserite le seguenti: « anche telematicamente »; al primo comma, numero 7), dopo le parole: « richiedere », « possono essere richiesti » e « deve essere inviata » sono inserite le seguenti: « anche telematicamente »;

b) al citato articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, al secondo comma, numero 5), dopo le parole: « richiedere », « possono essere richiesti » e « devono essere fornite » sono inserite le seguenti: « anche telematicamente »; al secondo comma, numero 7), dopo le parole: « richiedere », « possono essere richiesti » e « deve essere inviata » sono inserite le seguenti: « anche telematicamente ».

15. Al fine di una maggiore efficienza, efficacia ed effettività dell'istituto della pianificazione fiscale concordata, al primo periodo del comma 1 dell'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da: « gli uffici delle imposte » fino a: « delle imposte dirette » sono sostituite dalle seguenti: « i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, qualora dagli accessi, ispezioni e verifiche nonché dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali »;

b) dopo le parole: « non spettanti, » sono inserite le seguenti: « nonché l'esistenza di imposte o di maggiori imposte non versate, escluse le ipotesi di cui agli articoli 36-bis e 36-ter, »;

c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ovvero la maggiore imposta da versare, anche avvalendosi delle procedure previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 ».

16. Al quinto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da: « l'ufficio dell'imposta » fino a: « indirette sugli affari » sono sostituite dalle seguenti: « i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, qualora dagli accessi, ispezioni e verifiche nonché dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali »;

b) dopo le parole: « l'esistenza di corrispettivi » sono inserite le seguenti: « o di imposta »;

c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché l'imposta o la maggiore imposta non versata, escluse le ipotesi di cui all'articolo 54-bis, anche avvalendosi delle procedure previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 ».

17. Al comma 181 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, primo periodo dell'alinea, le parole: « alle altre

categorie reddituali » sono sostituite dalle seguenti: « alle medesime o alle altre categorie reddituali, nonché con riferimento ad ulteriori operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ».

18. All'articolo 70 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « alle categorie reddituali diverse da quelle che hanno formato oggetto degli accertamenti stessi » sono sostituite dalle seguenti: « alle medesime o alle altre categorie reddituali nonché con riferimento ad ulteriori operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto »;

b) al comma 2, le parole da: « qualora » fino a: « indipendentemente » sono sostituite dalle seguenti: « indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi e ».

19. I commi 2 e 3 dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono abrogati. La disposizione del periodo precedente ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004.

20. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: « il primo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « i periodi »;

2) le parole: « nella dichiarazione dei redditi » sono sostituite dalle seguenti: « nelle dichiarazioni di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, »;

3) le parole: « per adeguare i ricavi o i compensi » sono sostituite dalle seguenti: « per adeguare gli stessi, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, »;

b) al comma 2:

1) le parole da: « Per il primo periodo d'imposta » fino a: « revisione del medesimo, » sono sostituite dalle seguenti:

« Per i medesimi periodi d'imposta di cui al comma 1, »;

2) le parole: « può essere » sono sostituite dalla seguente: « è »;

3) le parole: « di presentazione della dichiarazione dei redditi » sono sostituite dalle seguenti: « del versamento a saldo dell'imposta sul reddito; i maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita sezione dei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e riportati nella dichiarazione annuale ».

21. In esecuzione dell'articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'Agenzia delle entrate comunica mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai contribuenti l'esito dell'attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. La relativa imposta o la maggiore imposta dovuta, a decorrere dal periodo d'imposta 2001, è versata mediante modello di pagamento, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, precompilato dall'Agenzia. In caso di mancato pagamento entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione si procede all'iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di cui all'articolo 20 del predetto decreto n. 602 del 1973, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della predetta comunicazione.

22. Ai commi 2 e 1, rispettivamente, degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, con riferimento alle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 1999, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo

giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione ».

23. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

« ART. 10-bis. — (*Omesso versamento di ritenute certificate*). — 1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquanta-mila euro per ciascun periodo d'imposta ».

24. All'articolo 49, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo le parole: « costituisce titolo esecutivo » sono aggiunte le seguenti: « ; il concessionario può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore ».

25. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), dopo le parole: « alla consegna del ruolo ovvero, » sono inserite le seguenti: « per i ruoli straordinari, entro il secondo mese successivo, nonché, »;

b) al comma 4, dopo le parole: « di segnalare azioni cautelari ed esecutive » sono inserite le seguenti: « nonché conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore ».

26. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 3, dopo la parola: « contribuente, » sono inserite le seguenti: « la specie del ruolo, »;

b) all'articolo 19, comma 4-bis, le parole: « ad espropriazione forzata » sono sostituite dalle seguenti: « alla riscossione coattiva »; nel medesimo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « secon-

do le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto »;

c) all'articolo 25, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , a pena di decadenza, entro l'ultimo giorno del quinto mese successivo a quello di consegna del ruolo, ovvero entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla consegna se la cartella è relativa ad un ruolo straordinario ».

27. Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 2, terzo periodo, le parole: « garanzia con le modalità di cui all'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 » sono sostituite dalle seguenti: « idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria »; al medesimo articolo 8, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-*bis*. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante »;

b) all'articolo 15, comma 2, le parole: « commi 2 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 2, 3 e 3-*bis* ».

28. All'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: « garanzia secondo le modalità di cui all'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 » sono sostituite dalle seguenti: « garanzia mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria »; al medesimo articolo 48, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive, se



il garante non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante ».

29. Le disposizioni del comma 25, lettera *a*), e del comma 26, lettere *a*) e *c*), si applicano con riferimento ai ruoli resi esecutivi successivamente al 1° gennaio 2005.

30. Ferme restando le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché quelli previsti dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l'Agenzia delle entrate può emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente con le modalità previste dall'articolo 60 del citato decreto n. 600 del 1973. La disposizione del periodo precedente non si applica alle attività di recupero delle somme di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96, e all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.

31. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il termine assegnato dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, si procede alla riscossione coattiva con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

32. La competenza all'emanazione degli atti di cui al comma 30, emessi prima del termine per la presentazione della dichia-

razione, spetta all'ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto per il precedente periodo d'imposta.

33. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 17, comma 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati al 31 dicembre 2006 per le dichiarazioni presentate nell'anno 2003.

34. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento dell'imposta comunale sugli immobili si esegue utilizzando esclusivamente il modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite la misura dei compensi per la riscossione, nonché le modalità di rendicontazione e di riversamento.

35. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 75 è inserito il seguente:

« ART. 75-bis. — (*Dichiarazione stragiudiziale del terzo*). — 1. Il concessionario, prima di procedere ai sensi dell'articolo 543 e seguenti del codice di procedura civile, può chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che è iscritto a ruolo, di indicare per iscritto, anche solo in modo generico, le cose e le somme da loro dovute al creditore ».

36. È effettuato mediante ruolo il recupero delle somme dovute, per inadempimento, dall'incaricato del servizio di intermediazione all'incasso ovvero dal garante del debitore di entrate riscosse ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

37. La durata delle concessioni del servizio nazionale della riscossione e degli incarichi di commissario governativo, delegato provvisoriamente alla riscossione, è prorogata al 31 dicembre 2005.

## ART. 35.

*(Demanio e patrimonio pubblico).*

1. Nell'ambito delle attività volte al riordino, alla razionalizzazione e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, l'Agenzia del demanio è autorizzata, con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, a vendere a trattativa privata, anche in blocco, le quote indivise di beni immobili, i fondi interclusi nonché i diritti reali su immobili, dei quali lo Stato è proprietario ovvero comunque è titolare. Il prezzo di vendita è stabilito secondo criteri e valori di mercato, tenuto conto della particolare condizione giuridica dei beni e dei diritti. Il perfezionamento della vendita determina il venir meno dell'uso governativo, delle concessioni in essere nonché di ogni altro eventuale diritto spettante a terzi in caso di cessione.

2. Le aree che appartengono al patrimonio e al demanio dello Stato, sulle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni hanno realizzato le opere di urbanizzazione di cui all'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, sono trasferite in proprietà, a titolo oneroso, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, al patrimonio indisponibile del comune che le richiede, con vincolo decennale di inalienabilità.

3. La richiesta di trasferimento di cui al comma 2 è presentata alla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata dalle planimetrie e dagli atti catastali che identificano le aree oggetto di trasferimento.

4. Il corrispettivo del trasferimento di cui al comma 2 è determinato secondo i parametri fissati nell'elenco 2 allegato alla presente legge. I parametri sono aggiornati annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 2006, nella misura dell'8 per cento.

5. Le somme dovute dai comuni per l'occupazione delle aree di cui al comma 2, non versate fino alla data di stipulazione dell'atto del loro trasferimento, sono corrisposte, contestualmente al trasferi-

mento, in misura pari a un terzo degli importi di cui all'elenco 2 allegato alla presente legge, per ogni anno di occupazione, nei limiti della prescrizione quinquennale. Con il trasferimento delle aree si estinguono i giudizi pendenti, promossi dall'amministrazione demaniale e comunque preordinati alla liberazione delle aree di cui al comma 2, e restano compensate fra le parti le spese di lite.

6. I beni immobili che non formano oggetto delle procedure di dismissione disciplinate dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, di valore non superiore ai 200.000 euro, individuati con i decreti di cui all'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto-legge n. 351 del 2001, possono essere alienati direttamente dall'Agenzia del demanio a trattativa privata, se non aggiudicati in vendita, al prezzo più alto, a seguito di procedura di invito pubblico ad offrire, di durata non inferiore al mese, esperito telematicamente attraverso il sito *INTERNET* della medesima Agenzia.

7. Le alienazioni di cui al comma 6 non sono soggette alla disposizione di cui al comma 113 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente il diritto di prelazione degli enti locali territoriali. Non sono altresì soggette alla disposizione di cui al periodo precedente le alienazioni effettuate direttamente dalla Agenzia del demanio a trattativa privata, a seguito di asta pubblica deserta, aventi ad oggetto immobili di valore inferiore a 500.000 euro; in caso di valore pari o superiore al predetto importo, il diritto di prelazione è esercitato dall'ente locale entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione della determinazione a vendere, e delle relative condizioni, da parte dell'Agenzia del demanio.

8. Relativamente agli immobili di cui al comma 6 è fatto salvo il diritto di prelazione in favore dei concessionari, dei conduttori nonché dei soggetti che si trovano comunque nel godimento dell'immobile oggetto di alienazione, a condizione che gli stessi abbiano soddisfatto tutti i crediti richiesti dall'amministrazione competente.

9. Le disposizioni agevolative previste dalla normativa vigente in favore di enti locali territoriali e di enti pubblici e privati, in materia di utilizzo di beni immobili di proprietà statale sono applicate in regime di reciprocità in favore delle amministrazioni dello Stato che a loro volta utilizzano, per usi governativi, immobili di proprietà degli stessi enti.

10. Il regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, è abrogato.

11. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli alloggi di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono trasferiti in proprietà, a titolo gratuito e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del loro trasferimento, ai comuni nel cui territorio gli stessi sono ubicati. I comuni procedono, entro centoventi giorni dalla data della volturazione, all'accertamento di eventuali difformità urbanistico-edilizie. Le disposizioni del presente comma non trovano applicazione agli alloggi realizzati in favore dei profughi ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137.

12. Dopo il comma 13-*bis* dell'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono aggiunti i seguenti:

« 13-*ter*. In sede di prima applicazione dei commi 13 e 13-*bis*, il Ministero della difesa, Direzione generale dei lavori e del demanio, di concerto con l'Agenzia del demanio, individua entro il 31 gennaio 2005 beni immobili comunque in uso all'Amministrazione della difesa, non più utili ai fini istituzionali, da dismettere e, a tal fine, consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze e, per esso, all'Agenzia del demanio.

13-*quater*. Gli immobili individuati e consegnati ai sensi del comma 13-*ter* entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato per essere assoggettati alle procedure di valorizzazione e di dismissione di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,

n. 410, e di cui ai commi da 6 a 8. Gli immobili individuati sono stimati a cura dell'Agenzia del demanio nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

*13-quinquies.* Una quota fino al 100 per cento del valore determinato ai sensi del comma *13-quater* è finalizzata al soddisfacimento delle esigenze del Ministero della difesa. A tale fine la Cassa depositi e prestiti concede al Ministero della difesa, entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma *13-ter*, anticipazioni finanziarie della quota come sopra determinata, pari al valore degli immobili individuati, e comunque per un importo complessivo non superiore a 954 milioni di euro. Le condizioni generali ed economiche delle anticipazioni sono stabilite in conformità con le condizioni praticate sui finanziamenti della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al rimborso delle somme anticipate e dei connessi oneri finanziari a valere sui proventi delle dismissioni degli immobili.

*13-sexies.* Le anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti, entro il limite di cui al comma *13-quinquies*, in relazione al valore degli immobili conferiti all'Agenzia del demanio dal Ministero della difesa, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Dicastero su appositi fondi relativi ai consumi intermedi e agli investimenti fissi lordi, da ripartire, nel corso della gestione sui capitoli interessati, con decreto del Ministro della difesa da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.

*13-septies.* A valere sulle somme riassegnate al Ministero della difesa a seguito delle procedure di valorizzazione e dismissione dei beni immobili della difesa non più utili ai fini istituzionali, previste dai commi *13-bis* e *13-ter*, la somma di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009 è destinata all'ammodernamento ed alla ristrutturazione degli arse-

nali della Marina militare di Augusta, La Spezia e Taranto ».

13. Le finalità di cui all'articolo 29 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, possono essere conseguite anche attraverso il ricorso alla locazione, anche finanziaria, con l'utilizzo delle risorse non ancora impegnate alla data del 31 dicembre 2004.

14. Il comma 65 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è abrogato.

15. Per conseguire obiettivi di contenimento, razionalizzazione, ottimizzazione e programmazione della spesa pubblica destinata ad interventi edilizi sul patrimonio immobiliare dello Stato, fermo restando il quadro normativo vigente, ed in particolare le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le amministrazioni dello Stato e le Agenzie fiscali, ad eccezione degli organi costituzionali e degli organismi di sicurezza, provvedono, ai fini del coordinamento, del monitoraggio e della ottimale gestione del patrimonio dello Stato a comunicare all'Agenzia del demanio:

a) entro il 30 ottobre di ogni anno, gli schemi di programma triennali e gli elenchi annuali redatti ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 giugno 2004, n. 898/IV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 2004, relativi all'esecuzione di interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e1), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, su immobili di proprietà dello Stato;

b) i programmi triennali e gli elenchi annuali definitivi, di cui alla lettera a), entro un mese dalla data della loro approvazione da parte dei competenti organi, secondo i rispettivi ordinamenti. Identica comunicazione è dovuta in tutti i casi di variazione apportata ai programmi triennali e agli elenchi annuali dei lavori;

c) ogni tre mesi, il consuntivo relativo allo stato di realizzazione degli interventi previsti negli elenchi annuali nonché ai lavori di importo inferiore alla soglia prevista dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, eventualmente eseguiti nell'anno considerato;

d) entro il 31 ottobre di ogni anno, le previsioni in ordine ai fabbisogni annuali di nuovi spazi allocativi, necessari allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, nonché le previsioni in ordine alle superfici il cui utilizzo è ritenuto non più necessario all'esecuzione delle predette finalità.

16. L'Agenzia del demanio elabora linee guida tecnico-operative per la formazione o l'aggiornamento dei programmi triennali degli interventi, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati dal Governo, e fornisce alle amministrazioni di cui al comma 15, il supporto informatico per la redazione e la trasmissione dei programmi triennali e degli elenchi annuali.

17. L'Agenzia del demanio, entro il 30 aprile di ogni anno, presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sulle attività svolte in attuazione delle disposizioni di cui al comma 16.

18. I piani di investimento immobiliare, deliberati dall'INAIL, sono approvati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e gli investimenti sono orientati alle finalità annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti, avvia programmi di dismissioni immobiliari da realizzare tramite cartolarizzazioni, costituzioni di fondi immobiliari o cessioni dirette. In coerenza con quanto previsto dal primo periodo del presente comma, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, pos-



sono essere trasferiti, a prezzo di mercato, a società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, tratti della rete stradale nazionale di cui all'articolo 7, comma 1-*bis*, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, suscettibili di assoggettamento a tariffa. Il prezzo è fissato con le modalità concordate tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le società interessate. Si applicano il secondo e il terzo periodo dell'articolo 7, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge n. 138 del 2002.

20. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

#### ART. 36.

*(Regimi speciali e disposizione varie).*

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, commi 1, 2, e 3, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non si applica alle società cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente di cui al libro V, titolo VI, capo I, sezione I, del codice civile, e alle relative disposizioni di attuazione e transitorie, e che sono iscritti all'Albo delle cooperative sezione cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 223-*sexiesdecies* delle disposizioni di attuazione del codice civile:

*a)* per la quota del 20 per cento degli utili netti annuali delle cooperative agricole e loro consorzi di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi;

*b)* per la quota del 30 per cento degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi.

2. L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 601, non si applica limitatamente alla lettera *a*) del comma 1.

3. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica, limitatamente al reddito imponibile derivante dall'ineducibilità dell'imposta regionale sulle attività produttive.

4. Le previsioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

5. Resta, in ogni caso, l'esenzione da imposte e la deducibilità delle somme previste dall'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

6. Per le società cooperative e loro consorzi diverse da quelle a mutualità prevalente resta ferma l'applicabilità dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, esclusivamente con riferimento alla quota di utili netti annuali destinata a riserva minima obbligatoria, a condizione che lo statuto preveda la indivisibilità della predetta riserva.

7. Gli interessi sulle somme che i soci persone fisiche versano alle società cooperative e loro consorzi alle condizioni previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono ineducibili per la parte che supera l'ammontare calcolato con riferimento alla misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata dello 0,90.

8. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 si applicano a decorrere dai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003.

9. A decorrere dal 1° gennaio 2005, le disposizioni che disciplinano le modalità di liquidazione e di versamento dell'imposta sul valore aggiunto contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 370, e nel decreto del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 366, non si applicano ai soggetti che nell'anno solare precedente hanno versato imposta sul valore aggiunto per un importo superiore a 2 milioni di euro.

10. I soggetti di cui al comma 9 hanno facoltà di eseguire le annotazioni relative alle operazioni effettuate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

11. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o nel rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004, possono essere assoggettati, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 10 per cento. La disposizione del precedente periodo non si applica alle riserve per ammortamenti anticipati.

12. Per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408, 30 dicembre 1991, n. 413, e 21 novembre 2000, n. 342, compresi quelli costituiti ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è ridotta al 4 per cento.

13. Le riserve e i fondi di cui al comma 11 e i saldi attivi di cui al comma 12, assoggettati all'imposta sostitutiva, non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa ovvero della società e dell'ente e in caso di distribuzione dei citati saldi attivi non spetta il credito d'imposta previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dall'articolo 26, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dall'articolo 13, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 342.

14. L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di cui al comma 11 ed è versata, in unica soluzione, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi di tale esercizio.

15. L'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve iscritte in bilancio o rendiconto. Se l'imposta sostitutiva è imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la corrispondente riduzione è operata, anche

in deroga all'articolo 2365 del codice civile, con le modalità di cui all'articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice.

16. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

17. Per l'anno 2005, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 500 milioni di euro.

18. Per il perseguimento di obiettivi di tutela e di difesa della salute pubblica, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto conto anche dell'andamento del mercato e delle variazioni dei prezzi di vendita al dettaglio delle sigarette, possono essere individuati criteri e modalità di determinazione di un loro prezzo minimo di vendita al pubblico.

19. Al fine di una tendenziale armonizzazione della misura del prelievo erariale sul Lotto a quella vigente per altri tipi di gioco, le percentuali delle ritenute previste dagli articoli 2, nono comma, della legge 6 agosto 1967, n. 699, e successive modificazioni, e 17, quarto comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 25, sono sostituite con una ritenuta unica del 10 per cento.

20. È istituita una ulteriore estrazione settimanale del concorso Enalotto, anche non abbinato all'estrazione del Lotto; con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le disposizioni attuative occorrenti per l'eventuale estrazione non abbinata a quella del Lotto.

21. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli

di Stato possono essere istituite ulteriori estrazioni settimanali del gioco del Lotto.

22. All'articolo 110, comma 7, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, la lettera *b)* è abrogata.

23. All'articolo 39, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: « non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, » sono soppresse.

24. All'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma *7-bis* è inserito il seguente:

« *7-ter.* La sanzione di cui alla lettera *c)* è applicata al gestore di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 7, lettere *a)* e *c)*, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, in tutti i casi nei quali i predetti apparecchi, installati presso esercizi pubblici, risultino non conformi alle prescrizioni normative ed alle regole tecniche definite ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ».

25. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 3 ed al comma 4 le parole: « comma 6 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 6 e 7 ».

26. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i commi 1 e 2 sono abrogati.

27. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce i requisiti tecnici dei documenti attestanti il rilascio dei nulla osta di cui all'articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tali da assicurarne la controllabilità a distanza. Gli eventuali costi di rilascio dei predetti documenti sono a carico dei richiedenti.

28. All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « 31 dicembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2005 ».

29. All'articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: « Per l'anno 2003 e per l'anno 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2003, 2004 e 2005 ».

30. Per l'anno 2005 il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20.

31. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per gli imprenditori agricoli, come modificato dall'articolo 19, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al comma 5, primo e secondo periodo, le parole: « anni dal 1998 al 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « anni dal 1998 al 2005 »;

*b*) al comma 5-*bis*, le parole: « 1° gennaio 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2006 ».

32. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2004 dall'articolo 2, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2005.

33. All'articolo 19, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: « 31 dicembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2005 ».

34. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: « per i cinque periodi d'imposta successivi » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « per i sei periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2005 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento ».

35. Il termine del 31 dicembre 2004, di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2005.

36. Per l'anno 2005 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

37. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2005, si applicano:

*a)* le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo, l'aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera *d)* è stabilita in euro 256,70 per mille litri;

*b)* le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

*c)* le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

*d)* le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

*e)* le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all'articolo

27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

g) le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato per il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, di cui al comma 6 dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

38. Per l'anno 2004 non si fa luogo all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. La presente disposizione entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

39. È abrogato il comma 4 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

40. A decorrere dal 1° gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2004, l'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate è ridotta di euro 33,21391 per mille litri. Per i soggetti che si avvalgono del beneficio di cui all'articolo 7, comma 15, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la riduzione di aliquota di cui al periodo precedente è limitata ad euro 16,03656 per mille litri.



41. La riduzione prevista al comma 40, primo periodo, si applica altresì ai seguenti soggetti:

a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;

b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;

c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

42. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, i destinatari del beneficio di cui ai commi 40 e 41 presentano, entro il 30 giugno 2005, apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti, anche per l'agevolazione fiscale di cui al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000, rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

43. Il comma 6 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

«6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la

miscelazione con oli minerali del biodiesel è effettuata in regime di deposito fiscale. Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1° gennaio 2005 fino al 30 giugno 2010, il biodiesel, puro o miscelato con oli minerali, è esentato dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 300.000 tonnellate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, sono determinati i requisiti che gli operatori, ed i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale, nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione con gli oli minerali consentite, le modalità di distribuzione e di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Nelle more dell'entrata in vigore del suddetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 61.

6.1. Entro il 1° settembre di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i Ministeri delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 30 ottobre di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, è eventualmente rideterminata la misura della agevolazione di cui al medesimo comma 6.

6.2. Per ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i quantitativi del contingente che risultassero, al termine del medesimo anno, non immessi in consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate per l'anno in questione, purché vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari ».

44. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 43 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

45. All'articolo 11, comma 1, lettera *a*), del regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, come modificata dall'articolo 31, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: « cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « sei anni ».

#### TITOLO IV

#### NORME FINALI

#### ART. 37.

*(Fondi speciali e tabelle).*

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2005-2007, restano determinati, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge,

rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2005 e triennio 2005-2007, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera *e*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 5, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2005, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

7. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera *i-quater*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell'allegato n. 1 alla presente legge. A tali

misure non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3.

8. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell'allegato n. 2.

ART. 38.

*(Copertura finanziaria ed entrata in vigore).*

1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.

3. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2005.



<b>COPERTURA LEGGE FINANZIARIA (*)</b>			
	2005	2006	2007
	(importi in milioni di Euro)		
<b>1) ONERI DI NATURA CORRENTE</b>			
<b>Nuove o maggiori spese correnti</b>			
<b>Articolato:</b>	7.694	3.536	3.599
Disposizioni per enti locali	126	131	135
Pubblico impiego	263	79	79
Eccedenze di spesa	2.131	242	237
Missioni di pace	1.200	0	0
Sanità	3.279	2.850	2.928
Altri interventi	666	154	140
Effetti indotti	31	79	79
<b>Tabella "A"</b>	318	241	260
<b>Tabella "C"</b>	502	164	154
<b>Minori entrate correnti</b>			
<b>Articolato:</b>	897	262	147
Sgravi fiscali	897	252	137
Effetti indotti	0	10	10
<b>Totale oneri da coprire</b>	<b>9.411</b>	<b>4.204</b>	<b>4.161</b>
<b>2) MEZZI DI COPERTURA</b>			
<b>Nuove o maggiori entrate</b>			
<b>Articolato:</b>	6.327	3.334	3.620
"Manutenzione" base imponibile	6.322	3.334	3.620
Effetti indotti	6	0	0
<b>Riduzione spese correnti</b>			
<b>Articolato:</b>	3.274	3.092	3.140
Pubblico impiego	90	234	234
Spese bilancio Stato	1.130	1.130	1.130
Ristrutturazione debito	1.500	1.500	1.500
Altri interventi	506	179	228
Effetti indotti (effetto netto)	48	48	48
<b>Totale mezzi di copertura</b>	<b>9.601</b>	<b>6.426</b>	<b>6.761</b>
<b>Differenza</b>	<b>190</b>	<b>2.222</b>	<b>2.600</b>
<b>Miglioramento risparmio pubblico a LV</b>	<b>2.694</b>	<b>17.370</b>	<b>29.780</b>
<b>Margine</b>	<b>2.884</b>	<b>19.592</b>	<b>32.380</b>

(\*) Testo trasmesso dal Governo il 6 ottobre 2004.

## XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

**BILANCIO DELLO STATO : REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE**

(in milioni di euro)

	Assestato 2004		Iniziali 2005		2006	2007
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>ENTRATE</b>	<b>23.663</b>	<b>23.663</b>	<b>24.349</b>	<b>24.349</b>	<b>24.349</b>	<b>24.349</b>
Rimborsi Iva	18.774	18.774	19.900	19.900	19.900	19.900
Anticipo concessionari	4.889	4.889	4.449	4.449	4.449	4.449
Tit.III-F.Amm.ti titoli di Stato	0	0	0	0	0	0
<b>SPESA CORRENTE</b>	<b>36.826</b>	<b>36.526</b>	<b>27.820</b>	<b>27.820</b>	<b>27.820</b>	<b>27.499</b>
Rimborsi Iva (compresi i pregressi)	18.774	18.774	19.900	19.900	19.900	19.900
R.S.O.-perdita gettito accisa benzina	343	343	0	0	0	0
Spese di giustizia	823	523	0	0	0	0
Fondo politiche sociali	103	103	0	0	0	0
Anticipo concessionari	4.889	4.889	4.449	4.449	4.449	4.449
Regolazioni anni pregressi-fondo pensioni FS	357	357	0	0	0	0
Ammassi agricoli	2	2	0	0	0	0
FSN-saldo IRAP	903	903	0	0	0	0
Fitto locali polizia di Stato	171	171	171	171	171	0
Rimborso imposte dirette pregresse	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
Fondo debiti pregressi ex finanze	100	100	150	150	150	0
Entrate erariali Sicilia e Sardegna	1.454	1.454	0	0	0	0
Rimborsi IVA pregressi compresi interessi	1.115	1.115	0	0	0	0
INPS invalidi civili	933	933	0	0	0	0
INPS perenti	73	73	0	0	0	0
Vincite e commissioni lotto	3.316	3.316	0	0	0	0
IPOST Buonuscita poste	320	320	0	0	0	0
<b>SPESA IN CONTO CAPITALE</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>26</b>
Contributo Regione Lazio - ospedale Umberto I	19	19	0	0	0	0
Profughi istriani e dalmati	26	26	26	26	26	26
Disavanzi pregressi università	75	75	75	75	75	0
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>36.946</b>	<b>36.646</b>	<b>27.921</b>	<b>27.921</b>	<b>27.921</b>	<b>27.525</b>
Tabella C - FSN - IRAP 2003 (2701/Mef)	0	0	473	473	0	0
Contributo perdita gettito accisa benzina (regioni)	0	0	343	343	0	0
<b>Eccedenza di spesa</b>						
Spese di giustizia	0	0	365	365	0	0
Buonuscita postali	0	0	52	52	0	0
CONI servizi SPA	0	0	68	68	0	0
Forze Armate e di Polizia	0	0	40	40	0	0
Rimborso INAIL	0	0	35	35	0	0
Invalidi civili (2310/Lav)	0	0	546	546	0	0
<b>TOTALE SPESA CON LEGGE FINANZIARIA</b>	<b>36.946</b>	<b>36.646</b>	<b>29.843</b>	<b>29.843</b>	<b>27.921</b>	<b>27.525</b>



Elenco 1

**ELENCO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER TIPOLOGIA DI ATTIVITA' ISTITUZIONALE**  
(Articolo 2, comma 1)

<b>MINISTERI E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO</b>
<b>ORGANI DI RILIEVO COSTITUZIONALE</b>
<b>ENTI DI REGOLAZIONE DELL'ATTIVITA' ECONOMICA</b>
ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - ANAS AGENZIA AUTONOMA GESTIONE ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI AGENZIA PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PER I SERVIZI TECNICI (APAT) AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO - ANAV AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE P.A. (ARAN) CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA P.A. (CNIPA) COMITATO NAZIONALE ITALIANO ORGANIZZAZIONE NAZIONI UNITE PER L'ALIMENTAZIONE E AGRICOLTURA (FAO) UNIONCAMERE REGISTRO ITALIANO DIGHE AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
<b>ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI</b>
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (ENAC) ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO ENTE NAZIONALE RISI FONDO CENTRALE GARANZIA AUTOSTRADE E FERROVIE METROPOLITANE FONDO DI ROTAZIONE PER LE POLITICHE COMUNITARIE FONDO INNOVAZIONE TECNOLOGICA ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO (I.C.E.) ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI - ISFOL ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE - ISMEA QUADRILATERO MARCHE - UMBRIA SPA FONDAZIONE CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA
<b>AUTORITA' AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI</b>
<b>ENTI A STRUTTURA ASSOCIATIVA</b>
<b>ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI CULTURALI</b>
ACCADEMIA DELLA CRUSCA ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI CENTRO PER LA FORMAZIONE IN ECONOMIA E POLITICA DELLO SVILUPPO RURALE COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO - CONI CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO CENTRALE FONDAZIONE ESPOSIZIONE NAZIONALE QUADRIENNALE D'ARTE DI ROMA ENTE TEATRALE ITALIANO FEDERAZIONI SPORTIVE FONDAZIONE FESTIVAL DEI DUE MONDI DI SPOLETO FONDO EDIFICI DI CULTO SCUOLA ARCHEOLOGICA ITALIANA IN ATENE FONDAZIONE 'C.MONTEVERDI' ISTITUTI DI DIRITTO AGRARIO INTERNAZIONALE E COMPARATO ISTITUTI DI STUDI EUROPEI 'ALCIDE DE GASPERI' ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI ISTITUTO PER GLI STUDI FILOSOFICI DI NAPOLI ISTITUTO STORICO ITALIANO PER IL MEDIOEVO ISTITUTO ITALIANO PER L'AFRICA E L'ORIENTE - ISIAO ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE PER L'INNOVAZIONE E LA RICERCA EDUCATIVA ISTITUTO NAZIONALE PER LA STORIA DEL MOVIMENTO DI LIBERAZIONE IN ITALIA ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA DELL'ISTRUZIONE EX - CENTRO EUROPEO DELL'EDUCAZIONE ISTITUTO PAPIROLOGICO "GIROLAMO VITELLI" FONDAZIONE LA TRIENNALE DI MILANO

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI  
 MUSEO STORICO DELLA LIBERAZIONE  
 FONDAZIONE "LA BIENNALE DI VENEZIA"  
 UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO  
 UNIONE NAZIONALE INCREMENTO RAZZE EQUINE - UNIRE  
 UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D'ITALIA

#### **ENTI ED ISTITUZIONI DI RICERCA NON STRUMENTALE**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA - ASI  
 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - CNR  
 ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE L'ENERGIA E L'AMBIENTE - ENEA  
 ISTITUTO CENTRALE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA APPLICATA AL MARE - ICRAM  
 ISTITUTO DI STUDI E ANALISI ECONOMICA - ISAE  
 ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA METROLOGICA - INRIM  
 ISTITUTO ITALIANO DI MEDICINA SOCIALE  
 ISTITUTO NAZIONALE AGRONOMO PER L'OLTREMARE  
 ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA "FRANCESCO SEVERI"  
 ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA - INAF  
 ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA - INEA  
 ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE  
 ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA - INGV  
 ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE - OGS  
 ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA PER GLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE "INRAN"  
 ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - ISTAT  
 ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA "A. GHIGI"  
 ISTITUTO NAZIONALE PER LA FISICA DELLA NATURA  
 ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE - INSEAN  
 ISTITUTO NAZIONALE DELLA MONTAGNA - IMONT  
 ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' - ISS  
 ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO - ISPESL  
 ISTITUTI DI SPERIMENTAZIONE AGRARIA E STAZIONI SPERIMENTALI PER L'INDUSTRIA  
 FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA "LEONARDO DA VINCI"  
 CONSORZIO PER L'ARE DI RICERCA SCIENTIFICA E TECN. DI TRIESTE  
 ENTE NAZIONALE SEMENTI ELETTE

#### **ISTITUTI E STAZIONI SPERIMENTALI PER LA RICERCA**

#### **REGIONI**

#### **PROVINCE**

#### **COMUNI E CITTA' METROPOLITANE**

#### **UNIONI DI COMUNI E CONSORZI DI FUNZIONE DI COMUNI**

#### **ASL**

#### **ENTI E AZIENDE OSPEDALIERE**

#### **CAMERE DI COMMERCIO**

#### **ENTI PER IL TURISMO**

#### **AUTORITA' PORTUALI**

#### **COMUNITA' MONTANE E ISOLANE**

#### **ENTI REGIONALI DI SVILUPPO**

#### **AGENZIE REGIONALI DEL LAVORO**

#### **UNIVERSITA' ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA**

#### **ENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO**

**ENTI AUTONOMI LIRICI ED ISTITUZIONI CONCERTISTICHE ASSIMILATE**

**ENTI PARCO**

**ENTI REGIONALI PER LA RICERCA E PER L'AMBIENTE**

**ENTI NAZIONALI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE**

**Elenco 2***(articolo 35, comma 4)*1. valori unitari delle aree opere urbanizzazione primaria<sup>[1]</sup> (euro/mq)

Classi dimensionali dei Comuni	Valore unitari delle aree destinate a urbanizzazione primaria (euro/mq)
< 10.000	9,00
10.001 – 100.000	18,00
100.001 – 300.000	38,00
> 300.000	58,00

2. valori unitari delle aree opere urbanizzazione secondaria<sup>[2]</sup> (euro/mq)

Classi dimensionali dei Comuni	Valori unitari delle opere di urbanizzazione secondaria (euro/mq)
< 10.000	12,00
10.001 – 100.000	24,00
100.001 – 300.000	48,00
> 300.000	72,00

## 3. Coefficienti correttivi per Zone territoriali omogenee

Zone territoriali omogenee				
A	B	C	D	E
1,20	0,90	0,70	0,90	0,20

Il valore dell'indennizzo per anno è pari a un terzo del valore al mq, calcolato in base all'applicazione della Tabella A

<sup>[1]</sup> Come definite nei commi 7 e 7 bis dell'articolo 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e per altre destinazioni assimilabili

<sup>[2]</sup> Come definite nel comma 8 dell'articolo 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e per altre destinazioni assimilabili

ALLEGATO 1 (\*)  
(articolo 37, comma 7)

**ECCEDEXENZE DI SPESA DA COPRIRE**  
( articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge n.468 del 1978)

(importi in migliaia di Euro)

**AMMINISTRAZIONE**

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E  
DELLE FINANZE**

	Esigenze anni pregressi	2005 (compresi anni pregressi)	2006	2007	Anno terminale
1	51.772	127.772	71.000	66.000	
		<u>2.093.626</u>	<u>168.558</u>	<u>163.558</u>	
2	77.405	77.405	< <	< <	
3	740.010	740.010	< <	< <	
4	238.477	238.477	< <	< <	

(\*) Testo trasmesso dal Governo il 6 ottobre 2004.

ALLEGATO 1

**ECCEDENZE DI SPESA DA COPRIRE**

(articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge n.468 del 1978)

(importi in migliaia di Euro)

5	D.P.R. 43 del 1988 - (6.1.1.1 - cap. 3557) - Rimborso concessionari procedure esecutive	51.600	103.158	51.558	51.558	P
6	Legge 178 del 2002, art.3, comma 4, punto b) - (6.1.1.1 - cap. 3565) - Compensi ai concessionari	39.500	39.500	<<	<<	
7	Legge 515 del 1993 (3.1.2.4 - cap. 1496) - Agevolazioni tariffarie elettorali	39.504	39.504	<<	<<	
8	Legge 67 del 1988 (3.1.2.43 - cap. 1850) - Agevolazioni tariffarie editoria	80.500	80.500	46.000	46.000	P
9	CONI Servizi s.p.a. (3.1.2.48 - cap. 1895)	68.300	68.300	<<	<<	
10	Immigrati (cap. da istituire)	579.000	579.000	<<	<<	
	<b>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</b>		<b>580.805</b>	<<	<<	

P onere permanente.

ALLEGATO 1

**ECCEDENZE DI SPESA DA COPRIRE**

(articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge n.468 del 1978)

(importi in migliaia di Euro)

1	Legge 115 del 1962, art. 5 - (3.1.2.21 - cap. 2030) - Rimborso INAIL degli oneri sostenuti per la silicosi	34.805	34.805	<<	<<
2	Spesa per invalidità civile (3.1.2.28 - cap 2310)	546.000	546.000	<<	<<
	<b>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</b>	<b>373.500</b>	<b>373.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	DPR 115 del 2002, art. 64 - (2.1.2.1 - cap. 1363) - Spese di giustizia	373.500	373.500	0	0
	<b>MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO</b>	<b>6.470</b>	<b>6.470</b>	<b>240</b>	<b>240</b>
1	Legge 124 del 1994, art. 3 - (2.1.2.4 - cap. 1618) - Convenzione biodiversità (accordi internazionali)	<<	6.230	<<	<<

ALLEGATO I

**ECCEDENZE DI SPESA DA COPRIRE**

(articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge n.468 del 1978)

(importi in migliaia di Euro)

2	Legge 113 del 1995, art. 2 - (4.1.2.2 - cap. 2215) - Finanziamento del PAM (accordi internazionali)	< <	240	240	P
<b>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</b>					
1	Legge 19 maggio 1975, n. 169, art. 2 - (4.1.2.2 - cap. 2041) - Sovvenzioni società di navigazione	53.800	80.700	26.900	P
<b>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA</b>					
1	Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, art. 15 - (3.1.1.3 - cap 1436) - 7,5 % introiti contravvenzioni (patentino studenti)	30.000	30.000	15.000	
<b>MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>					
			441	441	



ALLEGATO 1

**ECCEDENZE DI SPESA DA COPRIRE**

(articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge n.468 del 1978)

(importi in migliaia di Euro)

1	Partecipazione al mantenimento dell'Ufficio Internazionale dei pesi e misure in Parigi - (2.1.2.2 - cap. 1600)	< <	414	414	
2	Partecipazione al mantenimento dell'Organizzazione Internazionale di metrologia legale - (2.1.2.2 - cap. 1601)	< <	27	27	
	<b>MINISTERO DELLA DIFESA</b>		<b>60.818</b>	<b>21.027</b>	<b>21.027</b>
	Legge 30 dicembre 2002, n. 295 (3.1.1.1 - cap. 1207) - Disposizioni in materia di armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze Armate con quello delle Forze di Polizia	42.375	60.818	21.027	21.027 P
	<b>MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI</b>		<b>9.484</b>	<b>9.484</b>	<b>9.484</b>

ALLEGATO 1

**ECCEDENZE DI SPESA DA COPRIRE**

(articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge n.468 del 1978)

(importi in migliaia di Euro)

1	Legge 13 luglio 1965, n. 932 (9.1.2.2 - cap. 2202) - Concessione di un contributo al Centro Internazionale di alti studi agronomici del Mediterraneo	<<	1.350	1.350	P
2	Legge 13 dicembre 1984, n. 972 (9.1.2.2 - cap. 2203) - Ratifica ed esecuzione dell'atto costitutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO)	<<	413	413	P
3	Legge 4 giugno 1997, n. 170 (9.1.2.3 - cap. 2302) - Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa	<<	5.222	5.222	P

ALLEGATO 1

**ECCEDENZE DI SPESA DA COPRIRE**

(articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge n. 468 del 1978)

(importi in migliaia di Euro)

Legge 9 ottobre 2000, n. 288 (10.1.2.2 - cap. 2740) - Concessione di un contributo per le spese di funzionamento e le attività operative del Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB)

4	< <	2.000	2.000	P
---	-----	-------	-------	---

Legge 23 luglio 1949, n. 433 (15.1.2.5 - cap. 4051/1) - Ratifica ed esecuzione dello Statuto del Consiglio d'Europa e dell'Accordo relativo alla creazione della commissione preparatoria del Consiglio d'Europa

5	< <	499	499	P
---	-----	-----	-----	---

**MINISTERO DELL'INTERNO**

Legge 24 luglio 1978, n. 527 (4.1.2.9 - cap. 2370) - Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Svizzera concernente la protezione delle acque italo-svizzere dall'inquinamento

1	< <	74	74	P
---	-----	----	----	---

Z01

Z01

Z01

Z01

ALLEGATO 1

**ECCEDENZE DI SPESA DA COPRIRE**

(articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge n. 468 del 1978)

(importi in migliaia di Euro)

Regio decreto 15 aprile 1940, n. 452 (5.1.2.3 - cap. 2851) - Ripartizione dei servizi dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'Interno	<	627	627	P
<b><u>TOTALE</u></b>	<b><u>2.974.173</u></b>	<b><u>3.236.545</u></b>	<b><u>242.351</u></b>	<b><u>237.351</u></b>

## ALLEGATO 2 - FONDO INVESTIMENTI

(Articolo 37, comma 8)

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI		
	2005	2006	2007
	(in euro)		
<i>Ministero dell'Economia e delle Finanze</i>			
<b><u>Incentivi alle imprese</u></b>	125.823.000	25.823.000	25.823.000
Legge 16 febbraio 1995, n.35	100.000.000	-	-
Legge 07 agosto 1997, n. 266, Art12, c.2	25.823.000	25.823.000	25.823.000
<b><u>Difesa del suolo e tutela ambientale</u></b>	120.000.000	-	-
Legge 18 maggio 1989, n.183, Art. 12	100.000.000	-	-
Legge 31 gennaio 1994, n. 97	20.000.000	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>245.823.000</b>	<b>25.823.000</b>	<b>25.823.000</b>

*Ministero della Giustizia*

<b><u>Edilizia penitenziaria e giudiziaria</u></b>	<b>137.367.207</b>	<b>137.366.931</b>	<b>116.708.931</b>
--	--------------------	--------------------	--------------------

## ALLEGATO 2 - FONDO INVESTIMENTI

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI		
	2005	2006	2007
	(in euro)		
Decreto-legge 11 settembre 2002, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2002, n.259	20.658.276	20.658.000	-
R.D. 18 giugno 1931, n.787	116.708.931	116.708.931	116.708.931
<b>TOTALE</b>	<b>137.367.207</b>	<b>137.366.931</b>	<b>116.708.931</b>

*Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca*

<b><u>Università e ricerca</u></b>	<b>238.074.622</b>	<b>109.669.622</b>	<b>94.175.915</b>
Legge 07 agosto 1997, n.266, Art.5	28.405.000	-	-
Legge 10 gennaio 2000, n.6	10.329.138	10.329.138	10.329.138
Legge 23 dicembre 2000, n. 388,art. 104, c.4	100.000.000	-	-
Legge 21 febbraio 1980 , n.28	34.783.372	34.783.372	34.783.372
Legge 27 dicembre 2002, n.289 art.3 c. 1, lett. E)	15.493.707	15.493.707	-

## ALLEGATO 2 - FONDO INVESTIMENTI

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI		
	2005	2006	2007
	(in euro)		
Decreto Legislativo 30 gennaio 1999 n. 19 art.13	49.063.405	49.063.405	49.063.405
<b><u>Edilizia universitaria</u></b>	<b>150.000.000</b>	<b>150.000.000</b>	<b>-</b>
Legge 22 dicembre 1986, n.910, Art.7, c.8	150.000.000	150.000.000	-
<b>TOTALE</b>	<b>388.074.622</b>	<b>259.669.622</b>	<b>94.175.915</b>
 <i>Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio</i>			
<b><u>Difesa del suolo e Tutela ambientale</u></b>	<b>551.998.772</b>	<b>327.138.772</b>	<b>77.331.772</b>
Legge 09 dicembre 1998, n. 426	2.065.827	2.065.827	2.065.827
Legge 28 dicembre 2001, n.448	100.000.000	-	-
Legge 08 ottobre 1997, n.344	13.118.005	13.118.005	13.118.005
Legge 22 febbraio 2001, n.36	1.032.914	1.032.914	1.032.914

## ALLEGATO 2 - FONDO INVESTIMENTI

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI		
	2005	2006	2007
	(in euro)		
Legge 23 marzo 2001, n.93	1.549.371	1.549.371	1.549.371
Legge 05 marzo 1963, n. 366	11.568.634	11.568.634	11.568.634
Legge 03 agosto 1998, n.267	100.000.000	-	-
R.D. 25 luglio 1904, n.523	41.316.552	41.316.552	41.316.552
D.L.vo 12 aprile 1948, n.1010	2.006.705	2.006.705	2.006.705
DPR 30 giugno 1955, n.1534	2.220.764	2.220.764	2.220.764
Legge 18 maggio 1989,183 e legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Tab. D)	200.000.000	200.000.000	
Legge 27 dicembre 2002, n.289	44.860.000	-	-
Legge 24 novembre 2003, n.326	-	20.000.000	-
Legge 9 dicembre 1998, n.426 (Art. 1) e legge 24 dicembre 2003, n.350 (Tab. D)	18.807.000	18.807.000	-
Legge 24 dicembre 2003, n.350 (Art. 4)	11.000.000	11.000.000	-
Legge 31 luglio 2002,n.179	2.453.000	2.453.000	2.453.000



## ALLEGATO 2 - FONDO INVESTIMENTI

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI		
	2005	2006	2007
	(in euro)		
<b>TOTALE</b>	<b>551.998.772</b>	<b>327.138.772</b>	<b>77.331.772</b>
 <i>Ministero delle Politiche Agricole e Forestali</i>			
<b><u>Agricoltura, foresta e pesca</u></b>	<b>347.127.995</b>	<b>347.127.995</b>	<b>13.102.995</b>
Legge 15 dicembre 1998, n. 441	1.549.371	1.549.371	1.549.371
Legge 27 luglio 1999 n. 268	1.549.371	1.549.371	1.549.371
Legge 2 dicembre 1998 n. 423	2.582.285	2.582.285	2.582.285
D.to L.vo 04 giugno 1997 n. 143 art. 2	6.870.908	6.870.908	6.870.908
Legge 30 aprile 1976 n. 386 art. 18 c. 4	551.060	551.060	551.060
Legge 448/2001 a. 46	334.025.000	334.025.000	-

## ALLEGATO 2 - FONDO INVESTIMENTI

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI		
	2005	2006	2007
	(in euro)		
<b>TOTALE</b>	<b>347.127.995</b>	<b>347.127.995</b>	<b>13.102.995</b>
 <i>Ministero per i Beni e le Attività culturali</i>			
<b><u>Patrimonio culturale</u></b>	<b>316.624.661</b>	<b>314.042.376</b>	<b>314.042.376</b>
Legge 28 dicembre 2001, n.448, Art.46, c.1	230.686.232	230.686.232	230.686.232
Legge 23 febbraio 2001, n.29, Art.3,c.1	5.164.569	5.164.569	5.164.569
Legge 29 dicembre 2000, n.400, Art.3,c.1	206.583	206.583	206.583
Legge 28 dicembre 1995, n.549, Art.2, c.32	2.582.285	-	-
Legge 23 dicembre 1996, n.662, art.3, c.83	77.468.535	77.468.535	77.468.535
D.L.vo 4 giugno 2003, n. 127	516.457	516.457	516.457
<b>TOTALE</b>	<b>316.624.661</b>	<b>314.042.376</b>	<b>314.042.376</b>

## TABELLE

TABELLA A. — INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

TABELLA B. — INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

TABELLA C. — STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

TABELLA D. — RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

TABELLA E. — VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

TABELLA F. — IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI



**TABELLA A**

INDICAZIONE DELLE VOCI  
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

Tabella A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(migliaia di euro)

MINISTERI	2005	2006	2007
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	24.247	13.337	13.747
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	777.300	785.500	785.500
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	30.600	32.841	32.841
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	201.257	224.292	229.992
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	11.500	11.500	11.500
MINISTERO DELL'INTERNO	214.508	119.008	126.008
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	2.493	7.693	7.693
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	750	1.000	-
MINISTERO DELLA DIFESA	10.135	10.135	10.135
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	29.800	25.000	25.000
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	1.600	1.100	362
MINISTERO DELLA SALUTE	92.332	92.723	92.723
TOTALE TABELLA A	1.396.522	1.324.129	1.335.501
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE D'IMPEGNO	-	-	-

**TABELLA B**

INDICAZIONE DELLE VOCI  
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

Tabella B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(migliaia di euro)

MINISTERI	2005	2006	2007
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	935.866	805.466	441.448
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	15.500	-	-
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	10.000	20.000	20.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	25.000	25.000	25.000
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	2.500	-	-
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	64.454	-	-
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	-	25.000	-
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	29.605	44.155	18.000
MINISTERO DELLA SALUTE	50.000	-	-
TOTALE TABELLA B	1.132.925	919.621	504.448
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE D'IMPEGNO	-	-	-





**TABELLA C**

**STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE  
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA  
ALLA LEGGE FINANZIARIA**

---

N.B. — Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA  
 LEGGE FINANZIARIA (TABELLA C)  
 (migliaia di euro)

Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
LEGGE N.195 DEL 1958: E LEGGE N. 1198 DEL 1967; NORME SULLA COSTITUZIONE E SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA ( 3.1.5.19 - Consiglio superiore della magistratura - CAP.2195)	26.793	26.793	26.793
LEGGE N.17 DEL 1973:AUMENTO DELL'ASSEGNAZIONE ANNUA A FAVORE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO ( 3.1.5.18 - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - CAP.2192)	15.444	15.444	15.444
DECRETO LEGGE N.95 DEL 1974:DISPOSIZIONI RELATIVE AL MERCATO MOBILIARE ED AL TRATTAMENTO FISCALE DEI TITOLI AZIONARI (CONSOB) ( 3.1.2.11 - Consob - CAP.1560)	27.191	27.191	27.191
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.701 DEL 1977:DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 701 DEL 1977: "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 APRILE 1972, N.472, SUL RIORDINAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" ( 12.1.2.15 - Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione - CAP.5217)	10.839	10.839	10.839
LEGGE N.385 DEL 1978:ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELLO STATO ( 4.1.5.4 - Fondi da ripartire per oneri di personale - CAP.3026)	50.000	50.000	50.000
LEGGE N.468 DEL 1978 : RIFORMA DI ALCUNE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO - ART. 9: TER, FONDO DI RISEVA PER LE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DELLE LEGGI PERMANENTI DI NATURA CORRENTE (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - CAP.3003)	320.000	-	-
LEGGE N.16 DEL 1980:E LEGGE N. 137 DEL 2001: DISPOSIZIONE CONCERNENTI LA CORRESPONSIONE DI INDENNIZZI, INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI A CITTADINI ED IMPRESE ITALIANE CHE ABBIANO PERDUTO BENI, DIRITTI ED INTERESSI IN TERRITORI GIA' SOGGETTI ALLA SOVRANITA' ITALIANA E ALL'ESTERO ( 3.2.3.29 - Accordi ed organismi internazionali - CAP.7256)	26.339	26.339	26.339
LEGGE N.146 DEL 1980 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1980): - ART. 36: ASSEGNAZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, (3.1.2.27 - Istituto Nazionale di Statistica - CAP.1680)	150.198	150.198	150.198
LEGGE N.67 DEL 1987:RINNOVO DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N.416, RECANTE DISCIPLINA DELLE IMPRESE EDITRICI E PROVVIDENZE PER L'EDITORIA ( 3.1.5.14 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Editoria - CAP.2183 3.2.10.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Editoria - CAP.7442 )	480.119	480.119	480.119
LEGGE N.440 DEL 1989:RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE UNGHERESE SULLA UTILIZZAZIONE DEL PORTO FRANCO DI TRIESTE, FIRMATO A TRIESTE IL 19 APRILE 1988 ( 3.1.2.8 - Ferrovie dello Stato - CAP.1539)	286	286	286
DECRETO LEGGE N.142 DEL 1991 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 195 DEL 1991: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITE DAL TERREMOTO NEL DICEMBRE 1990 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DAL GIUGNO 1990 AL GENNAIO 1991. - ART. 6 COMMA 1: REINTEGRO FONDO PROTEZIONE CIVILE (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7446/P)	204.937	204.937	204.937
- ART. 6 COMMA 1: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITA DAL TERREMOTO DEL ECC. (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7446/P)	81.217	81.217	81.217
LEGGE N.225 DEL 1992 : ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE. - ART. 1: SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE (3.1.5.15 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.2184)	46.198	46.198	46.198
- ART. 3: ATTIVITA' E COMPITI DI PROTEZIONE CIVILE (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7447)	555.884	555.884	555.884

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
DECRETO LEGISLATIVO N.39 DEL 1993 : NORME IN MATERIA DI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. - ART. 4: ISTITUZIONE CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA P.A.. (3.1.2.33 - Centro nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione - CAP.1707/P)	18.643	18.643	18.643
LEGGE N.20 DEL 1994 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIURISDIZIONE E CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI. - ART. 4: AUTONOMIA FINANZIARIA CORTE DEI CONTI (3.1.5.10 - Corte dei Conti - CAP.2160)	232.301	232.301	232.301
LEGGE N.109 DEL 1994 : LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI. - ART. 4: AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI. (3.1.2.32 - Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici - CAP.1702)	20.504	20.504	20.504
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI -3.1.2.17 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.1613	2.166	2.166	2.166
LEGGE N.675 DEL 1996:TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ( 3.1.2.42 - Ufficio del garante per la tutela della privacy - CAP.1733)	9.810	9.810	9.810
LEGGE N.94 DEL 1997 : MODIFICHE ALLA LEGGE N. 468 DEL 1978, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO. DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO: - ART. 7 COMMA 6: CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ISTITUTO DI STUDI E ANALISI ECONOMICA (ISAE) (2.1.2.4 - Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali - CAP.1321)	9.958	9.958	9.958
LEGGE N.249 DEL 1997:ISTITUZIONE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E NORME DEI SISTEMI DELLE TELECOMUNICAZIONI E RADIOTELEVISIVO. ( 3.1.2.14 - Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni - CAP.1575)	23.786	23.786	23.786
DECRETO LEGISLATIVO N.446 DEL 1997 : IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE . - ART. 39 COMMA 3: INTEGRAZIONE FSN, MINORI ENTRATE IRAP, ECC.(REGOLAZIONE DEBITORIA) (4.1.2.1 - Fondo Sanitario Nazionale - CAP.2701)	473.100	-	-
LEGGE N.128 DEL 1998 : DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA. - ART. 23: ISTITUZIONE AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO. (3.1.2.37 - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - CAP.1723)	4.461	4.461	4.461
LEGGE N.230 DEL 1998 : FONDO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE - ART. 19: NUOVE NORME IN MATERIA DI OBIEZIONE DI COSCIENZA. (3.1.5.16 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio civile nazionale - CAP.2185)	240.239	240.239	240.239
LEGGE N.144 DEL 1999 : MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI. - ART. 51: CONTRIBUTO DELLO STATO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO - SVIMEZ (3.2.3.38 - SVIMEZ - CAP.7330)	1.753	1.753	1.753
DECRETO LEGISLATIVO N.165 DEL 1999:E DECRETO LEGISLATIVO N. 188 DEL 2000: AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA). ( 3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - CAP.1525)	445.415	445.415	445.415
DECRETO LEGISLATIVO N.285 DEL 1999:RIORDINO DEL CENTRO DI FORMAZIONE STUDI (FORMEZ), A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N.59. ( 12.1.2.12 - FORMEZ - CAP.5200)	13.706	13.706	13.706
DECRETO LEGISLATIVO N.287 DEL 1999: "RIORDINO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59" ( 6.1.2.13 - Scuola superiore dell'economia e delle finanze - CAP.3935)	17.366	17.366	17.366

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
DECRETO LEGISLATIVO N.300 DEL 1999 : RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997 N. 59.			
- ART. 70 COMMA 2: FINANZIAMENTO AGENZIE FISCALI (AGENZIA DEL DEMANIO) (6.1.2.9 - Agenzia del Demanio - CAP.3901)	137.012	135.737	135.737
- ART. 70 COMMA 2: FINANZIAMENTO AGENZIE FISCALI (AGENZIA DEL TERRITORIO) (6.1.2.10 - Agenzia del Territorio - CAPP.3911 ,3912 6.2.3.6 - Agenzia del Territorio - CAP.7779;)	480.575	468.949	468.949
- ART. 70 COMMA 2: FINANZIAMENTO AGENZIE FISCALI (AGENZIA DELLE DOGANE) (6.1.2.11 - Agenzia delle Dogane - CAPP.3920 ,3921 6.2.3.7 - Agenzia delle Dogane - CAP.7781;)	563.697	553.342	553.342
- ART. 70 COMMA 2: FINANZIAMENTO AGENZIE FISCALI. (AGENZIA DELLE ENTRATE) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - CAPP.3890 ,3891 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - CAP.7775;)	2.549.520	2.510.683	2.510.683
DECRETO LEGISLATIVO N.303 DEL 1999:ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 59 DEL 1997 ( 3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - CAP.2115)	327.546	327.546	327.546
LEGGE N.205 DEL 2000 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA.			
- ART. 20: AUTONOMIA FINANZIARIA DEL CONSIGLIO DI STATO E DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI. (3.1.5.11 - Consiglio di Stato e Tribunali amministrativi regionali - CAP.2170)	162.964	162.964	162.964
LEGGE N.353 DEL 2000:LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI ( 4.1.2.14 - Interventi diversi - CAP.2820)	10.117	10.117	10.117
LEGGE FINANZIARIA N.388 DEL 2000 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001).			
- ART. 74 COMMA 1: PREVIDENZA COMPLEMENTARE (3.1.5.9 - Previdenza complementare - CAP.2156)	154.937	154.937	154.937
LEGGE N.38 DEL 2001 : NORME A TUTELA DELLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA			
- ART. 16 COMMA 2: CONTRIBUTO ALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA-GIULIA. (4.2.3.12 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome - CAP.7513/P)	5.000	5.000	5.000
DECRETO LEGISLATIVO N.165 DEL 2001 : NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.			
- ART. 46: AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. (12.1.2.16 - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - CAP.5223)	4.017	4.017	4.017
	7.703.836	6.848.643	6.848.643
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE			
LEGGE N.287 DEL 1990 : NORME PER LA TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO			
- ART. 10 COMMA 7: SOMME DA EROGARE PER IL FINANZIAMENTO DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (3.1.2.3 - Autorita' garante della concorrenza e del mercato - CAP.2275)	24.230	24.230	24.230
LEGGE N.292 DEL 1990:ORDINAMENTO DELL'ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO ( 3.1.2.2 - Ente Nazionale Italiano per il Turismo - CAP.2270)	24.755	24.755	24.755
LEGGE N.282 DEL 1991:E DECRETO LEGGE N. 496 DEL 1993, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 61 DEL 1994 - DECRETO LEGGE N. 26 DEL 1995 CONVERTITO NELLA LEGGE 95 DEL 1995: RIFORMA DELL'ENEA ( 4.2.3.4 - Ente Nazionale Energia e Ambiente - CAP.7620)	201.419	201.419	201.419
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:			
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI -3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.2280	32.239	32.239	32.239

Segue : Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
<p>LEGGES N.68 DEL 1997 : RIFORMA DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO</p> <p>- ART. 8 COMMA 1 PUNTO A: RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO (5.1.2.2 - Istituto Commercio Estero - CAP.5101)</p> <p>- ART. 8 COMMA 1 PUNTO B: ATTIVITÀ PROMOZIONALE DELLE ESPORTAZIONI ITALIANE (5.1.2.2 - Istituto Commercio Estero - CAP.5102)</p>	111.784	111.784	111.784
	73.034	73.034	73.034
	467.461	467.461	467.461
<p>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</p> <p>LEGGES N.335 DEL 1995 : RIFORMA DEL SISTEMA PENSIONISTICO OBBLIGATORIO E COMPLEMENTARE.</p> <p>- ART. 13: VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE. (3.1.2.19 - Vigilanza sui fondi pensione - CAP.1990)</p> <p>LEGGES N.448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.</p> <p>- ART. 80 COMMA 4: FORMAZIONE PROFESSIONALE. (2.1.2.5 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.1395)</p> <p>LEGGES N.328 DEL 2000 : LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI.</p> <p>- ART. 20 COMMA 8: FONDO DA RIPARTIRE PER LE POLITICHE SOCIALI (3.1.5.1 - Fondo per le politiche sociali - CAP.1711)</p>	2.231	2.231	2.231
	2.231	2.231	2.231
	1.276.640	1.276.640	1.276.640
	1.281.102	1.281.102	1.281.102
<p>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.309 DEL 1990 : TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA:</p> <p>- ART. 135: PROGRAMMI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E ALLA CURA DELL'AIDS, AL TRATTAMENTO SOCIO-SANITARIO, AL RECUPERO E AL SUCCESSIVO REINSERIMENTO DEI TOSSICODIPENDENTI DETENUTI. (4.1.2.1 - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti - CAP.1768)</p> <p>LEGGES N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (1.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.1160)</p>	5.678	5.678	5.678
	137	137	137
	5.815	5.815	5.815
<p>MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI</p> <p>LEGGES N.1612 DEL 1962 : RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO AGRONOMO PER L'OLTREMARE, CON SEDE IN FIRENZE</p> <p>- ART. 12: MEZZI FINANZIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - CAP.2201)</p> <p>LEGGES N.794 DEL 1966: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO ITALO-LATINO-AMERICANO, FIRMATA A ROMA IL 1 GIUGNO 1966 (16.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.4131)</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.200 DEL 1967: DISPOSIZIONI SULLE FUNZIONI E SUI POTERI CONSOLARI (11.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.3105)</p> <p>LEGGES N.883 DEL 1977: APPROVAZIONE ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO RELATIVO AD UN PROGRAMMA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA FIRMATO A PARIGI IL 18 NOVEMBRE 1974 (13.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - CAP.3749)</p> <p>LEGGES N.140 DEL 1980: PARTECIPAZIONE ITALIANA AL FONDO EUROPEO PER LA GIOVENTU' (15.1.2.5 - Accordi ed organismi internazionali - CAP.4052)</p>	3.132	3.132	3.132
	2.508	2.508	2.508
	2.687	2.687	2.687
	944	944	944
	273	273	273

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
LEGGE N.7 DEL 1981:E LEGGE N. 49 DEL 1987, STANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER L'AUTO PUBBLICO A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO. ( 9.1.1.0 - Funzionamento - CAPP.2150 ,2152 ,2153 ,2160 ,2161 ,2162 ,2164 ,2165 ,2166 ,2168 ,2169 ,2170 ; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - CAPP.2180 ,2181 ,2182 ,2183 ,2184 ,2195 )	628.846	628.846	628.846
LEGGE N.960 DEL 1982:RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 14 MARZO 1977, N.73, CONCERNENTE LA RATIFICA DEGLI ACCORDI DI OSIMO TRA L'ITALIA E LA JUGOSLAVIA ( 15.1.2.2 - Collettività italiana all'estero - CAPP.4061 ,4063 )	2.733	2.733	2.733
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI -2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.1163	7.075	7.075	7.075
LEGGE N.299 DEL 1998:FINANZIAMENTO ITALIANO DELLA PESCA (POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE DELL'UNIONE EUROPEA) RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO J.11,COMMA 2, DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA. ( 20.1.2.1 - Accordi ed organismi internazionali - CAP.4534)	4.968	4.968	4.968
LEGGE N.58 DEL 2001:ISTITUZIONE DEL FONDO PER LO SMINAMENTO UMANITARIO ( 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - CAP.2210)	2.582	2.582	2.582
	655.748	655.748	655.748
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA			
LEGGE N.407 DEL 1974:RATIFICA ED ESECUZIONE DEGLI ACCORDI FIRMATI A BRUXELLES IL 23 NOVEMBRE 1971 NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, ED AUTORIZZAZIONE ALLE SPESE CONNESSE ALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD INIZIATIVE DA ATTUARSI IN ESECUZIONE DEL PROGRAMMA MEDESIMO ( 4.2.3.7 - Accordi internazionali per la ricerca scientifica - CAP.7291)	4.741	4.741	4.741
LEGGE N.394 DEL 1977:POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA UNIVERSITARIA ( 4.1.2.14 - Altri interventi per le Università statali - CAP.1709)	7.986	7.986	7.986
LEGGE N.181 DEL 1990:RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO, EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLE SCUOLE EUROPEE CHE MODIFICA L'ARTICOLO 1 DELLA CONVENZIONE DEL 5 SETTEMBRE 1963 RELATIVA AL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA EUROPEA DI ISPRA (VARESE), AVVENUTO A BRUXELLES I GIORNI 29 FEBBRAIO E 5 LUGLIO 1988. ( 7.1.2.3 - Interventi diversi - CAP.2193)	373	373	373
LEGGE N.245 DEL 1990:NORME SUL PIANO TRIENNALE DI SVILUPPO DELL'UNIVERSITA' E PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE 1986-1990 ( 4.1.2.9 - Piani e programmi di sviluppo dell'università - CAP.1690)	122.558	122.558	122.558
LEGGE N.243 DEL 1991:UNIVERSITA' NON STATALI LEGALMENTE RICONOSCIUTE. ( 4.1.2.10 - Università ed istituti non statali - CAP.1692)	124.423	124.423	124.423
LEGGE N.147 DEL 1992:MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 2 DICEMBRE 1991, N. 390, RECANTE NORME SUL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI ( 4.1.2.12 - Diritto allo studio - CAP.1695)	147.092	147.092	147.092
LEGGE N.537 DEL 1993 : INTERVENTI CORRETTIVI DI FINANZA PUBBLICA. - ART. 5 COMMA 1: SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE UNIVERSITA' (4.1.2.11 - Finanziamento ordinario delle Università statali - CAP.1694)	6.683.900	6.683.900	6.683.900
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI -4.1.2.7 - Ricerca scientifica - CAP.1679	20.370	20.370	20.370
LEGGE N.440 DEL 1997:E LEGGE N. 144 DEL 1999 (ARTICOLO 68, COMMA 4, LETTERA B): FONDO PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA. ( 4.1.2.2 - Fondo per il funzionamento della scuola - CAP.1270/F )	120.730	120.730	120.730
DECRETO LEGISLATIVO N.204 DEL 1998:DISPOSIZIONI PER IL COORDINAMENTO, LA PROGRAMMAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA POLITICA NAZIONALE RELATIVA ALLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA ( 4.2.3.4 - Ricerca scientifica - CAP.7236)	1.652.600	1.652.600	1.652.600

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
<p>LEGGES N.338 DEL 2000 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UINIVERSITARI.</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI PER ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI (4.2.3.6 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - CAP.7273/P)</p>	31.607	31.607	31.607
	8.994.382	8.994.382	8.994.382
<p>MINISTERO DELL'INTERNO</p> <p>LEGGES N.451 DEL 1959: ISTITUZIONE DEL CAPITOLO "FONDO SCORTA" PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO ( 5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP.2674)</p> <p>LEGGES N.968 DEL 1969: E DECRETO-LEGGES N. 361 DEL 1995, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGES N. 437 DEL 1995 (ART. 4): "FONDO SCORTA" DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO ( 3.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP.1916)</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.309 DEL 1990 : TESTO UNICO DELLE LEGGES IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA:</p> <p>- ART. 101: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP.2668 5.1.1.4 - Potenziamento - CAP.2815;)</p> <p>LEGGES N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI -2.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.1286</p>	24.842	24.842	24.842
	19.873	19.873	19.873
	3.378	3.378	3.378
	122	122	122
	48.215	48.215	48.215
<p>MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO</p> <p>LEGGES N.979 DEL 1982: DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE ( 2.1.2.5 - Difesa del mare - CAPP.1644 ,1646/P )</p> <p>DECRETO LEGGES N.2 DEL 1993: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGES N. 59 DEL 1993: MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGES 7 FEBBRAIO 1992 N. 150, IN MATERIA DI COMMERCIO E DETENZIONE DI ESEMPLARI DI FAUNA E FLORA MINACCIATI DI ESTINZIONE. ( 2.1.1.0 - Funzionamento - CAPP.1388 ,1389 )</p> <p>LEGGES N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI -2.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.1551</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N.300 DEL 1999 : RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGES 15 MARZO 1997 N. 59.</p> <p>- ART. 38: AGENZIA PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PER I SERVIZI TECNICI. (7.1.2.1 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - CAP.3621 7.2.3.2 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - CAP.8831;)</p>	47.117	47.117	47.117
	248	248	248
	57.851	57.851	57.851
	92.505	92.505	92.505
	197.721	197.721	197.721
<p>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</p> <p>LEGGES N.721 DEL 1954: ISTITUZIONE DEL FONDO SCORTA PER LE CAPITANERIE DI FURIO ( 6.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP.2661)</p> <p>LEGGES N.267 DEL 1991 : ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE:</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA -6.1.1.5 - Mezzi operativi e strumentali - CAP.2719</p>	4.968	4.968	4.968
	913	913	913

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
<p>LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI</p> <p>-4.1.2.18 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.2032</p>	397	397	397
<p>DECRETO LEGGE N.535 DEL 1996: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 647 DEL 1996 (ART. 3): CONTRIBUTO AL "CENTRO INTERNAZIONALE RADIO-MEDICO CIRM."</p> <p>( 4.1.2.7 - Centro internazionale radio medico - CAP.2098)</p>	727	727	727
<p>DECRETO LEGISLATIVO N.250 DEL 1997: ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (E.N.A.C.). (ART. 7)</p> <p>( 4.1.2.13 - Ente Nazionale per l'Aviazione civile - CAP.2161)</p>	62.119	62.119	62.119
<p>LEGGE N.431 DEL 1998: DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI E DEL RILASCIO DEGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO (ART. 11, COMMA 1)</p> <p>( 3.1.2.1 - Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - CAP.1690)</p>	246.010	246.010	246.010
<p>[DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.136 DEL 2003 : REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE, I COMPITI ED IL FUNZIONAMENTO DEL REGISTRO ITALIANO DIGHE RID A NORMA DELL'ARTICOLO 91 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998 N. 112</p> <p>- ART. 12: REGISTRO ITALIANO DIGHE RID</p> <p>(1.1.1.3 - Registro italiano dighe - CAP.1050)](*)</p>	[7.812]	[7.812]	[7.812]
	322.946	322.946	322.946
<p>MINISTERO DELLA DIFESA</p> <p>REGIO DECRETO N.263 DEL 1928 : APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE CONCERNENTI L'AMMINISTRAZIONE E LA CONTABILITA' DEI CORPI, ISTITUTI E STABILIMENTI MILITARI:</p> <p>- ART. 17 COMMA 1: ESERCITO, MARINA ED AERONAUTICA</p> <p>(3.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP.1253)</p> <p>- ART. 17 COMMA 1: ARMA DEI CARABINIERI</p> <p>(7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP.4840)</p>	45.460	45.460	45.460
	16.147	16.147	16.147
<p>LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI</p> <p>-3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.1352</p>	887	887	887
<p>DECRETO LEGISLATIVO N.300 DEL 1999 : RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997 N. 59.</p> <p>- ART. 22 COMMA 1: AGENZIA INDUSTRIE DIFESA.</p> <p>(3.1.2.8 - Agenzia Industrie Difesa - CAP.1360 3.2.3.6 - Agenzia Industrie Difesa - CAP.7145;)</p>	14.800	14.800	14.800
<p>LEGGE N.267 DEL 2002 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI DELLO STATO A FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE IDROGRAFICA INTERNAZIONALE (IHO) E DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE (INSEAN)</p> <p>- ART. 1 COMMA 2: CONTRIBUTI DELLO STATO IN FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER GLI STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE INSEAN</p> <p>(3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.1354)</p> <p>- ART. 1 COMMA 3: CONTRIBUTI DELLO STATO IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE IDROGRAFICA - IHO</p> <p>(3.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - CAP.1345)</p>	4.482	4.482	4.482
	68	68	68
	81.844	81.844	81.844
<p>MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI</p> <p>LEGGE N.267 DEL 1991 : ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE:</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA</p> <p>-2.1.1.0 - Funzionamento - CAPP.1173 ,1413 ,1414 ,1415 2.1.2.7 - Pesca - CAPP.1476 ,1477 ,1482 ;</p>	19.231	19.231	19.231

(\*) Alla rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la voce «Decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 2003» deve intendersi espunta come comunicato dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, il 6 ottobre 2004.



## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
<p>LEGGI N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI</p> <p>-3.1.2.8 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.2200</p>	5.923	5.923	5.923
<p>DECRETO LEGISLATIVO N.454 DEL 1999: RIORGANIZZAZIONE DEL SETTORE DELLA RICERCA IN AGRICOLTURA, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N.59.</p> <p>( 3.1.2.10 - Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) - CAP.2083)</p>	94.760	94.760	94.760
	119.914	119.914	119.914
<p>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI.</p> <p>LEGGI N.190 DEL 1975:NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE "VITTORIO EMANUELE II" DI ROMA</p> <p>( 3.1.1.0 - Funzionamento - CAP.1941)</p>	2.732	2.732	2.732
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.805 DEL 1975:ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI - ASSEGNAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI</p> <p>( 2.1.1.0 - Funzionamento - CAPP.1261 ,1262 ,1263 ; 3.1.1.0 - Funzionamento - CAP.1942)</p>	6.056	6.056	6.056
<p>LEGGI N.163 DEL 1985:NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DELLO STATO A FAVORE DELLO SPETTACOLO.</p> <p>( 5.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - CAPP.2641 ,2642 ,2643 ,2644 ,2645 ,2646 ,2647 ; 5.2.3.9 - Fondo unico per lo spettacolo - CAPP.8218 ,8219 ,8220 ,8221 ,8222 ,8223 )</p>	491.038	491.038	491.038
<p>LEGGI N.118 DEL 1987:NORME RELATIVE ALLA SCUOLA ARCHEOLOGICA ITALIANA IN ATENE</p> <p>( 4.1.2.1 - Enti ed attivita' culturali - CAP.2363)</p>	967	967	967
<p>LEGGI N.466 DEL 1988:CONTRIBUTO ALLA ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI</p> <p>( 3.1.2.1 - Enti ed attivita' culturali - CAP.2052)</p>	3.119	3.119	3.119
<p>LEGGI N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI</p> <p>-3.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.2100</p>	34.880	34.880	34.880
	538.792	538.792	538.792
<p>MINISTERO DELLA SALUTE</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO N.1068 DEL 1947: CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA'</p> <p>( 4.1.2.10 - Organizzazione Mondiale della Sanita' - CAP.4320)</p>	20.024	20.024	20.024
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.613 DEL 1980:CONTRIBUTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA</p> <p>( 3.1.2.20 - Croce Rossa Italiana - CAP.3453)</p>	35.156	35.156	35.156
<p>DECRETO LEGISLATIVO N.502 DEL 1992 : RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA</p> <p>- ART. 12: FONDO DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE (3.1.2.10 - Ricerca scientifica - CAP.3392)</p>	210.945	210.945	210.945
<p>DECRETO LEGISLATIVO N.267 DEL 1993:RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'.</p> <p>( 3.1.2.16 - Istituto Superiore di Sanita' - CAP.3443)</p>	95.532	95.532	95.532
<p>DECRETO LEGISLATIVO N.268 DEL 1993:RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI PREVENZIONE E SICUREZZA DEL LAVORO.</p> <p>( 3.1.2.17 - Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro - CAP.3447)</p>	75.000	75.000	75.000
<p>LEGGI N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI</p> <p>-3.1.2.11 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.3412</p>	6.263	6.263	6.263
<p>LEGGI N.434 DEL 1998:FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO.</p> <p>( 4.1.2.9 - Prevenzione del randagismo - CAP.4340)</p>	4.635	4.635	4.635

Segue : Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
DECRETO LEGGE N.17 DEL 2001:CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 129 DEL 2001: AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (ART. 2 COMMA 4). ( 3.1.2.21 - Agenzia per i servizi sanitari regionali - CAP.3457)	5.711	5.711	5.711
DECRETO LEGGE N.269 DEL 2003 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 326 DEL 2003: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO E PER LA CORREZIONE DELL'ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI. - ART. 48 COMMA 9: AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (3.1.2.22 - Agenzia italiana del farmaco - CAPP.3458 ,3459 3.2.3.5 - Agenzia italiana del farmaco - CAP.7230;)	50.988	50.988	50.988
	504.254	504.254	504.254
TOTALE GENERALE	20.922.030	20.066.837	20.066.837



**TABELLA D**

**RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI  
DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE  
IN CONTO CAPITALE**

---

N.B. — Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella — indicate secondo l'amministrazione pertinente — riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo, nonché il settore della tabella F in cui si riflettono.

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

(migliaia di euro)

Tabella D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
LEGGE FINANZIARIA N.730 DEL 1983 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1984)			
- ART. 18 COMMA 8: E NOVE: FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ESPORTAZIONI A PAGAMENTO DIFFERITO. (SETTORE N.9) (1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - investimenti incentivi alle imprese - CAP.7005)	3.000	3.000	3.000
LEGGE N.183 DEL 1987 : COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITA' EUROPEE ED ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI.			
- ART. 5: FONDO DESTINATO AL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA (SETTORE N.27) (4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - CAP.7493/P)	-	1.000.000	4.500.000
LEGGE N.86 DEL 1989: NORME GENERALI SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AL PROCESSO NORMATIVO COMUNITARIO E SULLE PROCEDURE DI ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI. (ARTICOLO 3) (SETTORE N.27) (4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - CAP.7493 /P)	-	-	50.000
LEGGE N.97 DEL 1994: NUOVE DISPOSIZIONI PER LE ZONE MONTANE (SETTORE N.19) (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7003)	11.000	-	-
LEGGE N.662 DEL 1996 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA			
- ART. 2 COMMA 14: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO SPA. (SETTORE N.11) (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP.7122)	400.000	4.000.000	6.300.000
LEGGE N.194 DEL 1998 : INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI			
- ART. 1 COMMA 4: RICAPITALIZZAZIONE SOCIETA' DI TRASPORTO AEREO (SETTORE N.11) (3.2.3.32 - Ricapitalizzazione societa' di trasporto aereo - CAP.7290)	750.000	-	-
LEGGE N.448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.			
- ART. 50 COMMA 1 PUNTO C: EDILIZIA SANITARIA PUBBLICA (SETTORE N.17) (4.2.3.3 - Edilizia sanitaria - CAP.7464)	-	-	1.000.000
LEGGE FINANZIARIA N.289 DEL 2002 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003)			
- ART. 61 COMMA 1: FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE ED INTERVENTI NELLE MEDESIME AREE (SETTORE N.4) (4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - CAP.7576)	100.000	100.000	7.800.000
LEGGE FINANZIARIA N.350 DEL 2003 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2004).			
- ART. 4 COMMA 8: PROGETTI STRATEGICI SETTORE INFORMATICO (SETTORE N.27) (4.2.3.28 - Fondo per l'innovazione tecnologica - CAP.7579)	65.000	-	-
	1.329.000	5.103.000	19.653.000

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
<b>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</b>			
DECRETO LEGGE N.148 DEL 1993 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 236 DEL 1993: INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE. - ART. 1 COMMA 7: FONDO PER L'OCCUPAZIONE (SETTORE N.27) (2.2.3.3 - Occupazione - CAP.7141)	60.000	60.000	60.000
	60.000	60.000	60.000
<b>MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI</b>			
LEGGE N.477 DEL 1998:ACQUISTO, RISTRUTTURAZIONE E COSTRUZIONE DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SEDI DI RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E DI UFFICI CONSOLARI, NONCHE' DI ALLOGGI PER IL PERSONALE. (SETTORE N.17) ( 6.2.3.3 - Edilizia di servizio - CAP.7245)	10.000	-	-
	10.000	-	-
<b>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</b>			
LEGGE FINANZIARIA N.910 DEL 1986 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1987): - ART. 7 COMMA 8: EDILIZIA UNIVERSITARIA (SETTORE N.23) (4.2.3.9 - Fondo unico per l'edilizia universitaria - CAP.7304)	4.430	-	-
LEGGE N.266 DEL 1997 : INTERVENTI URGENTI PER L'ECONOMIA. - ART. 5 COMMA 3: PROGRAMMA NAZIONALE RICERCA ANTARTIDE (SETTORE N.13) (4.2.3.8 - Fondo unico da ripartire - investimenti universita' e ricerca - CAP.7302/P)	570	-	-
LEGGE FINANZIARIA N.388 DEL 2000 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001). - ART. 104 COMMA 4: RICERCA DI BASE (SETTORE N.13) (4.2.3.8 - Fondo unico da ripartire - investimenti universita' e ricerca - CAP.7302/P)	2.000	-	-
	7.000	-	-
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.406.000</b>	<b>5.163.000</b>	<b>19.713.000</b>



**TABELLA E****VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO  
DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA  
PRECEDENTEMENTE DISPOSTE**

Nella colonna “definanziamento” il codice “0” indica che la riduzione dell’autorizzazione di spesa viene operata per gli anni relativi al triennio considerato e per gli importi previsti; il codice “1” indica che la riduzione viene disposta in via permanente per gli importi stessi, fino alla scadenza dell’autorizzazione di spesa.

N.B. — Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella — indicate secondo l’amministrazione pertinente — riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo, nonché il settore della tabella F in cui si riflettono.

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI  
LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

(migliaia di euro)

Tabella E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007	Definanzia- mento
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO LEGGE N.426 DEL 1998 : NUOVI INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE - ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI. (SETTORE N.19) (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7090)	-4.500	-4.500	-	0
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI LEGGE FINANZIARIA N.448 DEL 2001 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2002) - ART. 46 COMMA 4: FONDO INVESTIMENTI (SETTORE N.27) (1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca - CAP.7003)	-93.717	-93.717	-	0
TOTALE GENERALE	-98.217	-98.217	-	



**TABELLA F****IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE  
AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI**

N.B. LE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI CUI ALLA PRESENTE TABELLA — INDICATE NEI VARI SETTORI SECONDO L'AMMINISTRAZIONE PERTINENTE — RIPORTANO IL RIFERIMENTO ALLA UNITA' PREVISIONALE DI BASE, CON IL RELATIVO CODICE, SOTTO LA QUALE E' RICOMPRESO IL CAPITOLO.

GLI IMPORTI RISULTANTI DALLA PRESENTE TABELLA SCONTANO GLI EVENTUALI EFFETTI DELLE PRECEDENTI TABELLE D (RIFINANZIAMENTO) ED E (DEFINANZIAMENTO).

I LIMITI DI IMPEGNO FIGURANO NELLA TABELLA SOLO SE LA LORO DECORRENZA COINCIDE CON UNO DEGLI ESERCIZI DEL BILANCIO TRIENNALE.

LA NATURA DEI LIMITI STESSI CONSENTE SOLO UNO SPOSTAMENTO DI DECORRENZA E NON UNA LORO RIMODULAZIONE, PER CUI NON VIENE ESPOSTO L'IMPORTO COMPLESSIVO RESIDUALE SUCCESSIVO AL TRIENNIO, NE' L'ANNO TERMINALE, ELEMENTI FISSATI DALLA LEGGE CHE AUTORIZZA IL LIMITE.

PER QUANTO SOPRA LA TABELLA NON ESPONE PIU' I LIMITI CON DECORRENZA ANTERIORE AL PRIMO ANNO DEL BILANCIO TRIENNALE DI RIFERIMENTO.

NELLA COLONNA ' LIMITE IMPEG. ' I NUMERI 1,2 E 3 STANNO AD INDICARE :

- 1) NON IMPEGNABILI LE QUOTE DEGLI ANNI 2006 ED ESERCIZI SUCCESSIVI
- 2) IMPEGNABILI AL 50 PER OGGITO LE QUOTE DEGLI ANNI 2006 E SUCCESSIVI
- 3) INTERAMENTE IMPEGNABILI LE QUOTE DEGLI ANNI 2006 E SUCCESSIVI

SONO COMUNQUE FATTI SALVI GLI IMPEGNI ASSUNTI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2004 E QUELLI DERIVANTI DA SPESE DI ANNUALITA.

## INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

1. - Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
2. - Interventi a favore delle imprese industriali
3. - Interventi per calamità naturali
4. - Interventi nelle aree sottoutilizzate
5. - Credito agevolato al commercio
6. - Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe
7. - Provvidenze per l'editoria
8. - Edilizia residenziale e agevolata
9. - Mediocredito centrale
10. - Artigiancassa
11. - Interventi nel settore dei trasporti
12. - Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine
13. - Interventi nel settore della ricerca
14. - Interventi a favore dell'industria navalmecanica
15. - Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
16. - Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione
17. - Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio
18. - Metropolitana di Napoli
19. - Difesa del suolo e tutela ambientale
20. - Realizzazione strutture turistiche
21. - Interventi in agricoltura
22. - Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
23. - Università (compresa edilizia)
24. - Impiantistica sportiva
25. - Sistemazione aree urbane
26. - Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie locali
27. - Interventi diversi

---

N.B. : I seguenti settori sono privi di autorizzazioni : nn. 05, 08,10,12, 14, 15, 18, 20, 22, 26.

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI

Tabella F

(migliaia di euro)		2005	2006	2007	2008 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE							
1. INFRASTRUTTURE PORTUALI E DELLE CAPITANERIE DI PORTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI LEGGE N. 358 DEL 2003 : INTERVENTI PER I PORTI DI TERMINI IMERESE E DI PALERMO - ART. 1: CONTRIBUTO PIR INTERVENTI NEL PORTO DI TERMINI IMERESE (3.2.3.8 - Opere stratali - CAP. 7148) - ART. 2 COMMA 1: AUTOILTA' PORTUALE DI PALERMO (4.2.3.3 - Opere marittime e portuali - CAP. 7850)		6.125	-	-	-		
		4.375	-	-	-		
		10.500	-	-	-		
2. INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI ECONOMIA E FINANZE LEGGE N. 144 DEL 1999 : MSURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI. - ART. 22: RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO. (3.2.3.39 - Servizi del Poligrafico dello Stato - CAP. 7335)		32.817	32.817	32.817	393.804	2019	3
ATTIVITA' PRODUTTIVE LEGGE N. 266 DEL 1997 : INTERVENTI URGENTI PER L'ECONOMIA. - ART. 4 COMMA 3: INTERVENTI PER L'INDUSTRIA AERONAUTICA (LIMITE IMPEGNO) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP. 7420/P)		(a) 50.000	(b) 100.000	100.000	-		3
LEGGE N. 448 DEL 1998 : MSURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO. - ART. 52 COMMA 1: FONDO UNICO PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE. (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP. 7420/P)		100.000	100.000	-	-		3

NOTE ESPLICATIVE

(a) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE  
 (b) DI CUI 50.000 MIGLIAIA DI EURO QUALE PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella F

	2005	2006	2007	2008 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
<p>ESTREMI E OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE</p> <p>LEGGI FINANZIARIA N. 388 DEL 2000 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA 2001).</p> <p>- ART. 144 COMMA 3 : SVILUPPO DELL'INDUSTRIA A TECNOLOGIA AVANZATA (LIMITE IMPEGNO)</p> <p>(3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7421)</p>	<p>(a) 30.000</p>	<p>30.000</p>	<p>30.000</p>	<p>-</p>		3
	<p>212.817</p>	<p>262.817</p>	<p>162.817</p>	<p>393.804</p>		
<p>3. INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI ECONOMIA E FINANZE</p> <p>DECRETO LEGGE N.142 DEL '91 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 195 DEL 1991: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA I RAGUSA COLPITE DAL TERREMOTO NEL DICEMBRE 1990 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSA' ATMOSFERICHE DAL GIUGNO 1990 AL GENNAIO 1991.</p> <p>- ART. 6 COMMA 1: REINTEGRO FONDO PROTEZIONE CIVILE (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7446/P)</p> <p>LEGGI N.433 DEL 1991 : DISPOSIZIONI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RINASCITA DELLE ZONE COLPITE DALLI EVENTI SISMICI DEL DICEMBRE 1990 NELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA I RAGUSA</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA REGIONE SICILIANA PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI COLPITI DA EVENTI SISMICI (4.2.3.1 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate - CAP.7451)</p> <p>DECRETO LEGGE N.6 DEL 198 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 61 DEL 1998: ULTERIORI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DELLE REGIONI MARCHE E UMBRIA E DI ALTRE ZONE COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI</p> <p>- ART. 15 COMMA 1: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE REGIONI MARCHE E UMBRIA PER LA RICOSTRUZIONE DELLE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI (LIMITE IMPEGNO)</p> <p>(3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7443/P)</p>	<p>127.000</p>	<p>100.000</p>	<p>-</p>	<p>-</p>		3
	<p>50.000</p>	<p>50.000</p>	<p>-</p>	<p>-</p>		3
	<p>(a) 15.000</p>	<p>15.000</p>	<p>15.000</p>	<p>-</p>		3

NOTE ESPLICATIVE

(a) PRIMA ANNUALITA' DI UT LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella F

ESTREMI E OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2005	2006	2007	2008 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
- ART. 21 COMMA 1: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E ALLA PROVINCIA DI CROTONE (3.2.10.3 - Presidenze del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7443/P) DECRETO LEGGE N.180 DEL 1998 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 267 DEL 1998: MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROLOGICO ED A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA DISASTRI FRANOSI NELLA REGIONE CAMPANIA - ART. 4 COMMA 5: PIANI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E RILOCAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (3.2.10.3 - Presidenze del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7443/P) DECRETO LEGGE N.132 DEL 1999 : INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE. - ART. 4 COMMA 1: CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE REGIONI BASILICATA, CALABRIA E CAMPANIA COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI (3.2.10.3 - Presidenze del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7443/P) - ART. 4 COMMA 2: CONTRIBUTI PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI MONUMENTALI PRIVATI. (3.2.10.3 - Presidenze del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7443/P) - ART. 7 COMMA 1: CONTRIBUTI A FAVORE DELLE REGIONI CAMPANIA, EMILIA-ROMAGNA, FRIULI-VENEZIA GIULIA E TOSCANA COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI. (3.2.10.3 - Presidenze del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7443/P) LEGGE FINANZIARIA N.350 DEL 2003 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2004). - ART. 4 COMMA 91: PROCECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI COLPITI DA CALAMITA' NATURALI DPR 29/11/2002 (LIMITE IMPEGNO) (3.2.10.3 - Presidenze del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7443/P) - ART. 4 COMMA 95: PROCECUZIONE LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEGLI IMMOBILI DANNEGGIATI DAL SISMA HAL 7 ALL'11 MAGGIO 1984 (LIMITE IMPEGNO) (3.2.10.3 - Presidenze del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7445)	18.076	18.076	18.076	180.760	2017	3
	2.066	2.066	2.066	-		3
	24.273	24.273	24.273	291.283	2019	3
	1.549	1.549	1.549	19.110	2019	3
	17.043	17.043	17.043	204.517	2019	3
	10.000	10.000	10.000	20.000		3
	1.000	1.000	1.000	-		3

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2005	2006	2007	2008 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
<p>DECRETO LEGGE N.355 DEL '003 : PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE</p> <p>- ART. 20 COMMA 1 PUNTO A: /BIS:PROROGA E COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEI COMUNI COLPITI DA EVENTI SISMICI E ALTRE CALAMITA' (LIMITE IMPEGNO)</p> <p>(3.2.10.3 - Presidenzi del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7443/P)</p> <p>- ART. 20 COMMA 1: PROROGA E COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEI COMUNI COLPITI DA EVENTI SISMICI E ALTRE CALAMITA' (LIMITE IMPEGNO)</p> <p>(3.2.10.3 - Presidenzi del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7443/P)</p> <p>AMBIENTE E TERRITORIO</p> <p>DECRETO LEGGE N.180 DEL '98 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 267 DEL 1998: MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ED A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA DISASTRI FRANOSI NELLA REGIONE CAMPANIA</p> <p>- ART. 1 COMMA 2: MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE A RISCHIO: (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CA.7090/P)</p>	12.500	12.500	12.500	12.500		3
<p>4. INTERVENTI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE ECONOMIA E FINANZE</p> <p>LEGGE N.64 DEL 1986: E ART. 6 DEL DECRETO-LEGGE N. 166 DEL 1989, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 246 DEL 1989. DISCIPLINA ORGANICA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO.</p> <p>( 4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - CAP.7576 /P)</p>	50.000	50.000	-	-		3
	333.507	306.507	106.507	733.170		
	474.685	400.000	100.000	-		

NOTE ESPLICATIVE

(a) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE  
(b) ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE DECORRENTE DAL 2006 E SLITTATO AL 2008.

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2005	2006	2007	2008 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
<p>LEGGE FINANZIARIA N. 289 DEL 2002 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003)</p> <p>- ART. 61 COMMA 1: FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE ED INTERVENTI NELLE MEDESIME AREE (a) (4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - CAP. 7576/P - 5.2.3.19 - Aree sottoutilizzate - CAP. 7672)</p> <p>- ART. 62 COMMA 1: INCENTIVI AGLI INVESTIMENTI (6.2.3.12 - Crediti di imposta - CAPP. 7790, 7791, 7793)</p> <p>- ART. 94 COMMA 14: ESTENSIONE CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI (4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - CAP. 7576/P)</p> <p>ATTIVITA' PRODUTTIVE</p> <p>DECRETO LEGGE N. 415 DEL 1992 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 488 DEL 1992: RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 1 MARZO 1986, N. 64, RECANTE DISCIPLINA ORGANICA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO</p> <p>- ART. 1 COMMA 2: INTERVENTI DI AGEVOLAZIONE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP. 7420/P)</p> <p>LEGGE N. 208 DEL 1998 : ATTIVAZIONE DELLE RISORSE PRIORITARIE DALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 1998 AL FINE DI REALIZZARE INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE. ISTITUZIONE DI UN FONDO ROTATIVO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI PROMOZIONE IMPRENDITORIALE NELLE AREE DEPRESSE:</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LE AREE DEPRESSE. (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP. 7420/P)</p> <p>LEGGE FINANZIARIA N. 350 DEL 2003 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2004).</p> <p>- ART. 4 COMMA 86: TRASFERIMENTO DI OPERE INFRASTRUTTURALI ALLE REGIONI BASILICATA E CAMPANIA (3.2.3.15 - Aree sottoutilizzate - CAP. 7382)</p>	<p>3.062.116</p> <p>1.000.000</p> <p>2.000</p> <p>700.000</p> <p>975.702</p> <p>3.500</p>	<p>7.359.900</p> <p>1.265.000</p> <p>50.000</p> <p>1.400.000</p> <p>3.500</p>	<p>6.950.000</p>	<p>6.600.000</p>		3

NOTE ESPLICATIVE

(a) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIFINANZIATA CON GLI STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D.

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella F

	2005	2006	2007	2008 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
<p>ESTREMI E/O OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE</p> <p>ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N. 297 DEL 1999 : RIORDINO DELLA DISCIPLINA E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER IL SOSTEGNO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, PER LA DIFFUSIONE DELLE TECNOLOGIE, PER LA MOBILITA' DEI RICERCATORI.</p> <p>- ART. 5: FONDO AGEVOLAZIONI PER LA RICERCA. (4.2.3.5 - Ricerca applicata - CAP.7254/P - 4.2.3.11 - Fondi rotativi - CAP.7308/P)</p> <p>LEGGE FINANZIARIA N. 289 DEL 2002 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003)</p> <p>- ART. 61 COMMA 1: FONDI PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE ED INTERVENTI NELLE MEDESIME AREE (4.2.3.5 - Ricerca applicata - CAPP.7254 ,7256 - 4.2.3.11 - Fondi rotativi - CAP.7308/P)</p> <p>COMUNICAZIONI</p> <p>LEGGE FINANZIARIA N. 289 DEL 2002 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003)</p> <p>- ART. 61 COMMA 1: FONDI PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE ED INTERVENTI NELLE MEDESIME AREE (2.2.3.4 - Reti di comunicazione - CAP.7230)</p>	40.000	-	-	-		
	10.000	34.780	50.000	50.000		
	6.715.393	10.613.180	7.100.000	6.850.000		
<p>6. INTERVENTI A FAVORE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA ED AREE LIMITROFE</p> <p>ECONOMIA E FINANZE</p> <p>LEGGE N. 26 DEL 1986 : INCENTIVI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA.</p> <p>- ART. 6 COMMA 1 PUNTO B: FONDO PER TRIESTE. (4.2.3.7 - Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste - CAP.7490)</p> <p>ATTIVITA' PRODUTTIVE</p> <p>LEGGE N. 26 DEL 1986 : INCENTIVI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA.</p> <p>- ART. 6 COMMA 1 PUNTO C: FONDO PER GORIZIA (3.2.3.15 - Aree sottoutilizzate - CAP.7380)</p> <p>INFRASTRUTTURE E TRASPORTI</p> <p>LEGGE N. 798 DEL 1984 : LEGGE N. 295 DEL 1998, ARTICOLO 3, COMMA 2; LEGGE N. 448 DEL 1998, ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA B) : PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA:</p> <p>- ART. 3 COMMA 1 PUNTO A: RIEQUILIBRIO IDROGEOLOGICO LAGUNA (2.2.3.7 - Interventi per Venezia - CAP.7197)</p>	5.000	-	-	-		
	5.000	-	-	-		
	3.000	3.000	-	-		3
	13.000	3.000	-	-		



## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella F

	2005	2006	2007	2008 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE  7. PROVVIDENZE PER L'EDITORIA BENI E ATTIVITA' CULTURALI LEGGE N. 549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 2 COMMA 32: MUTUI AGEVOLATI PER L'EDITORIA LIBRARIA (2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti patrimonio culturale - CAP. 7370/P)	2.582	-	-	-		
	2.582	-	-	-		
9. MEDIO CREDITO CENTRALE ECONOMIA E FINANZE DECRETO LEGGE N. 251 DEL '981 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 394 DEL 1981 RECANTE PROVVEDIMENTI PER IL SOSTEGNO DELLE ESPORTAZIONI ITALIANE - ART. 2: FONDO ROTATIVO FINANZIAMENTO IMPRESE ESPORTATRICI. (3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - CAP. 7301) LEGGE FINANZIARIA N. 730 DEL 1983 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1984) - ART. 18 COMMA 8: E NOVE: FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ESPORTAZIONI A PAGAMENTO DIFFERITO. (e) (1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - investimenti incentivi alle imprese - CAP. 7005) DECRETO LEGGE N. 691 DEL '994 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 35 DEL 1995: MISURE URGENTI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DELLE ZONE COLPITE DALLE ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE E DAGLI EVENTI ALLUVIONALI NELLA PRIMA DECADE DEL MESE DI NOVEMBRE 1994. - ART. 2 COMMA 1: FONDO PER CONTRIBUTI CONTO INTERESSI SU FINANZIAMENTI CONCESSI. (1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - investimenti incentivi alle imprese - CAP. 7005/P)	52.000	50.000	-	-		3
	3.000	3.000	3.000	-		
	100.000	-	-	-		

NOTE ESPLICATIVE

(a) L'AUTORIZZAZIONE DI SIESA E' RIFINANZIATA CON GLI STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D.

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2005	2006	2007	2008 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
<p>LEGE N. 266 DEL 1997 : INTERVENTI URGENTI PER L'ECONOMIA.</p> <p>- ART. 12 COMMA 1: CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI NUOVE MACCHINE UTENSILI. (3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - CAP.7295/P)</p> <p>- ART. 12 COMMA 2: FINANZIAMENTO DI ESPORTAZIONI A PAGAMENTO DIFFERITO. (1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - investimenti incentivi alle imprese - CAP.7005/P)</p>	38.734	38.734	38.734	-		3
<p>11. INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI ECONOMIA E FINANZE</p> <p>LEGE N. 662 DEL 1996 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA</p> <p>- ART. 2 COMMA 14: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO SPA. (a)</p> <p>(3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP.7122)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 457 DEL 1997 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 30 DEL 1998: DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO DEL SETTORE DEI TRASPORTI E L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE.</p> <p>- ART. 10 COMMA 1: CONTRIBUTI ALLE FERROVIE DELLO STATO SPA PER IL COMPLETAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA GENOVA-VENTIMIGLIA E PER LA PROGETTAZIONE DEL NODO FERROVIARIO DI GENOVA.</p> <p>(3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP.7123/P)</p> <p>LEGE N. 194 DEL 1998 : INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI</p> <p>- ART. 1 COMMA 4: RICAPITALIZZAZIONE SOCIETA' DI TRASPORTO AEREO (a)</p> <p>(3.2.3.32 - Ricapitalizzazione società di trasporto aereo - CAP.7290)</p> <p>LEGE N. 354 DEL 1998 : PIANO TRIENNALE PER LA SOPPRESSIONE DI PASSAGGI A LIVELLO SULLE LINEE FERROVIARIE DELLO STATO. MISURE PER IL POTENZIAMENTO DI ITINERARI FERROVIARI DI PARTICOLARE RILEVANZA.</p> <p>- ART. 1 COMMA 3: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A. PER IL PIANO TRIENNALE DI SOPPRESSIONE DI PASSAGGI A LIVELLO. (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP.7123/P)</p>	219.557	117.557	67.557	180.759	2006	3
				180.759		
	2.982.000	3.257.596	3.600.000	14.700.000	2007	3
	1.808	1.808	1.808	1.808	2008	3
	750.000					
	56.810	56.810	56.810			3

NOTE ESPLICATIVE

(a) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIFINANZIATA CON GLI STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D.

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella F

ESTREMI E) OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2005	2006	2007	2008 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
- ART. 3: POTENZIALMENTE E AMMODERNAMENTO DI ITINERARI FERROVIARI. (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP.7123/P) INFRASTRUTTURE : TRASPORTI	129.114	129.114	229.114	-		1
LEGE N.194 DEL 1998 : INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI - ART. 2 COMMA 5: ACQUISTO DI AUTOBUS E DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO DI PERSONE (5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - CAP.8151/P)	100.709	100.709	100.709	402.837	2011	3
- ART. 2 COMMA 10: PARCO AUTOMOBILISTICO REGIONE SICILIA. (5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - CAP.8151/P)	516	516	516	2.580	2012	3
- ART. 3 COMMA 1: CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEI PASSANTI FERROVIARI DI MILANO E DI TORINO. (5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa - CAP.8164)	25.823	25.823	25.823	36.152	2009	3
13. INTERVENTI NEL SETTORE DELLA RICERCA ECONOMIA E FINANZE	4.046.780	3.572.376	4.014.780	15.143.377		
DECRETO LEGGE N.269 DEL 2003 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 326 DEL 2003: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO E PER LA CORREZIONE DELL'ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI.						
- ART. 4 COMMA 10: FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA (3.2.3.50 - Istituto italiano di tecnologia - CAP.7380) ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	51.000	124.000	125.000	700.000	2014	3
LEGE N.266 DEL 1997 : INTERVENTI URGENTI PER L'ECONOMIA. - ART. 5 COMMA 3: PROGRAMMA NAZIONALE RICERCA ANTARTIDE (a) (4.2.3.8 - Fondo unico da ripartire - investimenti universita' e ricerca - CAP.7302/P)	28.975	-	-	-		

NOTE ESPLICATIVE

(a) L'AUTORIZZAZIONE DI SIESA E' RIFINANZIATA CON GLI STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D.

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella F

ESTREMI E) OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2005	2006	2007	2008 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
<p>LEGE FINANZIARIA N.388 DEL 2000 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGE FINANZIARIA 2001).</p> <p>- ART. 104 COMMA 4: RICERCA DI BASE (a) (4.2.3.8 - Fondo unico da ripartire - investimenti universita' e ricerca - CAP.7302/P)</p> <p>SALUTE</p> <p>LEGE FINANZIARIA N.350 DEL 2003 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGE FINANZIARIA 2004).</p> <p>- ART. 31 COMMA 27: INTEGRAZIONE POLI DI ECCELLENZA OSPEDALIERA (LIMITE IMPEGNO) (3.2.3.2 - Ricerca scientifica - CAP.7212)</p> <p>16. INTERVENTI PER LA VIABILITA' ORDINARIA, SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE</p> <p>ECONOMIA E FINANZE</p> <p>DECRETO LEGGE N.138 DEL 2002 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 178 DEL 2002; INTERVENTI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA, DI PRIVATIZZAZIONI, DI CONTENIMENTO DELLA SPESA FARMACEUTICA E PER IL SOSTEGNO DELL'ECONOMIA NELLE AREE SVANTAGGIATE</p> <p>- ART. 7: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELL'ANAS S.P.A. (3.2.3.48 - Anas - CAI.7372)</p> <p>INFRASTRUTTURE E TRASPORTI</p> <p>LEGE N.662 DEL 1996 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA</p> <p>- ART. 2 COMMA 86: COMPLETAMENTO DEL RADDOPPIO DELL'AUTOSTRADA A6 TORINO-SAVONA. (3.2.3.8 - Opere stradali - CAP.7142)</p> <p>- ART. 2 COMMA 87: AVVIO DELLA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI VALICO FIRENZE-BOLOGNA. (3.2.3.8 - Opere stradali - CAP.7143)</p>	<p>102.000</p> <p>(b) 5.500</p> <p>187.475</p> <p>588.360</p> <p>10.329</p> <p>10.329</p>	<p>5.500</p> <p>129.500</p> <p>500.000</p> <p>10.329</p> <p>10.329</p>	<p>5.500</p> <p>130.500</p> <p>700.000</p> <p>10.329</p> <p>10.329</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>700.000</p> <p>-</p> <p>92.963</p> <p>92.963</p>	<p>-</p> <p>2016</p> <p>2016</p>	<p>3</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>3</p>

NOTE ESPLICATIVE

(a) L'AUTORIZZAZIONE DI SESA E' RIFINANZIATA CON GLI STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D.  
(b) PRIMA ANNUALITA' DI UT LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella F

ESTREMI EI OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2005	2006	2007	2008 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
DECRETO LEGGE N.67 DEL 197 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 135 DEL 1997: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE. - ART. 19 COMMA 1: REALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO TRATTE AUTOSTRADALI (3.2.3.8 - Opere stradali - CAP.7144)	38.734	38.734	38.734	451.902	2017	3
LEGE N.413 DEL 1998 : RIFINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PER L'INDUSTRIA CANTIERISTICA ED ARMADRIALE ED ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA DI SETTORE. - ART. 11: RISANAMENTO DEL SISTEMA IDROVIARIO PADANO-VENETO. (LIMITE IMPEGNO) (4.2.3.7 - Sistemi idviviari - CAP.7900)	(a) 20.000	20.000	20.000	-		3
LEGE FINANZIARIA N.448 DEL 2001 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGE FINANZIARIA ANNO 2002) - ART. 45 COMMA 3: INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' FIERA DI VERONA, FOGGIA E PADOVA. (LIMITE IMPEGNO) (5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa - CAP.8168)	(a) 2.000	2.000	2.000	-		3
17. EDILIZIA: PENITENZIARIA, GIUDIZIARIA, SANITARIA, DI SERVIZIO ECONOMIA E FINANZE	669.752	581.392	81.392	637.828		
LEGE N.448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO. - ART. 50 COMMA 1 PUNTO C: EDILIZIA SANITARIA PUBBLICA (b) (4.2.3.3 - Edilizia sanitaria - CAP.7464)	661.119	640.000	700.000	3.100.000		3
- ART. 50 COMMA 1 PUNTO F: MUTUI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI GIUDIZIARI. (LIMITE IMPEGNO) (4.2.3.15 - Edilizia giudiziaria - CAP.7528)	(a) 7.000	7.000	7.000	-		3

NOTE ESPLICATIVE

(a) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE  
(b) L'AUTORIZZAZIONE DI SESA E' RIFINANZIATA CON GLI STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D.

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella F

	2005	2006	2007	2008 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
ESTREMI EI OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE						
LEGGE FINANZIARIA N. 350 DEL 2003 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2004).						
- ART. 31 COMMA 44: RISANAMENTO POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA (4.2.3.21 - Regioni a statuto ordinario - CAP.7560)	60.000	60.000	15.000	-		3
DECRETO LEGGE N.79 DEL 2004 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 138 DEL 2004: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI GRANDI DIGHE E DI EDIFICI ISTITUZIONALI.						
- ART. 5: TER: SICUREZZA EDIFICI ISTITUZIONALI (4.2.3.33 - Sicurezza edifici istituzionali - CAP.7588)	55.000	45.000	-	-		3
AFFARI ESTERI						
LEGGE N.477 DEL 1998:ACQUISTO, RISTRUTTURAZIONE E COSTRUZIONE DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SEDI DI RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E DI UFFICI CONSOLARI, NONCHE' DI ALLOGGI PER IL PERSONALE. (a)						
( 6.2.3.3 - Edilizia di servizio - CAP.7245)	10.000	-	-	-		
INFRASTRUTTURE : TRASPORTI						
LEGGE FINANZIARIA N.910 DEL 1986 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1987):						
- ART. 7 COMMA 6: COMPLETAMENTO DELLE OPERE, DI CUI AL PROGRAMMA COSTRUTTIVO PREDISPOSTO D'INTESA CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA PER GLI IMMOBILI DA DESTINARE AGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA (3.2.3.7 - Edilizia giudiziaria - CAP.7473)	150.000	50.000	-	-		3
19. DIFESA DEL SUOLO : TUTELA AMBIENTALE	943.119	802.000	722.000	3.100.000		
ECONOMIA E FINANZE						
LEGGE N.183 DEL 1989 : E DECRETO-LEGGE N. 398 DEL 1993, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 493 DEL 1993 (ART. 12): NORME PER IL RIASSETTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DELLA DIFESA DEL SUOLO.						
- ART. 12: PIANI DI BAKINO DI DIFESA SUOLO (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAL.7003/P)	100.000	-	-	-		

NOTE ESPLICATIVE

(a) L'AUTORIZZAZIONE DI SESA E' RIFINANZIATA CON GLI STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D.

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2005	2006	2007	2008 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
<p>LEGGI N. 97 DEL 1994: NUOVE DISPOSIZIONI PER LE ZONE MONTANE (a) ( 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CP. 7003 /P)</p> <p>LEGGI FINANZIARIA N. 350 DEL 2003 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA 2004).</p> <p>- ART. 4 COMMA 97: RIASSETTO IDROGEOLOGICO (LIMITE IMPEGNO) (5.2.3.7 - Calamita' naturali e danni bellici - CAP. 7659) AMBIENTE E TERRITORIO</p> <p>LEGGI N. 979 DEL 1982 : D'POSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE</p> <p>- ART. 7: DIFESA DEL MRE (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAI. 7090/P)</p> <p>LEGGI N. 183 DEL 1989: E DECRETO-LEGGI N. 398 DEL 1993, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 493 DEL 1993 (ART. 12): NORME PER IL RIASSETTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DELLA DIFESA DEL SUOLO. ( 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CP. 7090 /P)</p> <p>LEGGI N. 36 DEL 1994: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE (LIMITE IMPEGNO) ( 3.2.3.4 - Acquedotti, fognature ed opere igienico-sanitarie - CAP. 7645)</p> <p>LEGGI N. 426 DEL 1998 : NOVI INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: INTEVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI. (c) (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAI. 7090/P)</p> <p>LEGGI N. 448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.</p> <p>- ART. 49: PROGRAMMI D' TUTELA AMBIENTALE. (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAI. 7090/P)</p>	<p>31.000</p> <p>2.000</p> <p>10.500</p> <p>200.000</p> <p>(b) 20.000</p> <p>47.667</p> <p>100.000</p>	<p>2.000</p> <p>20.000</p>	<p>2.000</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>3</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>3</p>

## NOTE ESPLICATIVE

(a) L'AUTORIZZAZIONE DI SIESA E' RIFINANZIATA CON GLI STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D.

(b) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE

(c) L'AUTORIZZAZIONE DI SIESA E' DEFINANZIATA IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA E.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella F

	2005	2006	2007	2008 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
<p>ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE</p> <p>POLITICHE AGRICOLE</p> <p>LEGGI FINANZIARIA N. 350 DEL 2003 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA 2004).</p> <p>- ART. 4 COMMA 31: RECUPERO RISORSE IDRICHE (LIMITE IMPEGNO)</p> <p>(3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - CAP.7453)</p>	<p>(a) 50.000</p>	<p>50.000</p>	<p>50.000</p>	<p>(b) 50.000</p>		3
<p>561.167</p>	<p>286.307</p>	<p>72.000</p>	<p>50.000</p>			
<p>21. INTERVENTI IN AGRICOLTURA ECONOMIA E FINANZE</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N.10: DEL 2004 : INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA I), DELLA L. 7 MARZO 2003, N. 38.</p> <p>- ART. 15 COMMA 2 PUNTO 2: FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE INTERVENTI INDEMNIZZATORI (3.2.4.3 - Fondo di solidarietà nazionale - CAP.7411)</p> <p>POLITICHE AGRICOLE</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N.10: DEL 2004 : INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA I), DELLA L. 7 MARZO 2003 N. 38.</p> <p>- ART. 15 COMMA 2 PUNTO 1: FONDO SOLIDARIETA' NAZIONALE INCENTIVI ASSICURATIVI (3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - CAP.7439)</p>	<p>100.000</p>	<p>100.000</p>	<p>-</p>	<p>-</p>		3
<p>200.000</p>	<p>100.000</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>		

NOTE ESPLICATIVE

(a) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE

(b) ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE DECORRENTE DAL 2006 E SLITTATO AL 2008.



## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella F

ESTREMI E) OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2005	2006	2007	2008 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
23. UNIVERSITA' (COMPRESA EDILIZIA) ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA LEGGE FINANZIARIA N.910 DEL 1986 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1987) : - ART. 7 COMMA 8: EDILIZIA UNIVERSITARIA (a) (4.2.3.9 - Fondo unico per l'edilizia universitaria - CAP.7304)	154.430	150.000	-	-		3
24. IMPIANTISTICA SPORTIVA ECONOMIA E FINANZE LEGGE FINANZIARIA N.350 DEL 2003 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2004). - ART. 31 COMMA 28: PROSECUZIONE INTERVENTI GIOCHI OLIMPICI <TORINO 2006> (LIMITE IMPEGNO) (3.2.3.44 - Giochi olimpici invernali - CAP.7366)	154.430	150.000	-	-		
25. SISTEMAZIONE AREE URBANE ECONOMIA E FINANZE LEGGE FINANZIARIA N.448 DEL 2001 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2002) - ART. 54: FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA PROGETTAZIONE PER LE OPERE PUBBLICHE E DEGL. ENTI LOCALI. (5.2.3.17 - Fondo progettazione opere pubbliche - CAP.7719) INFRASTRUTTURE 3 TRASPORTI DECRETO LEGGE N.166 DEL .989: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 246 DEL 1989: CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI REGGIO CALABRIA. (LIMITE IMPEGNO) ( 3.2.3.3 - Intervent: nelle grandi citta' - CAP.7374)	(b) 3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	- -		3

NOTE ESPLICATIVE

(a) L'AUTORIZZAZIONE DI SIESA E' RIFINANZIATA CON GLI STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D.  
(b) PRIMA ANNUALITA' DI UT LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella F

	2005	2006	2007	2008 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
<p>ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE</p> <p>LEGGE N. 376 DEL 2003 : FINANZIAMENTO DI INTERVENTI PER OPERE PUBBLICHE</p> <p>- ART. 1: FINANZIAMENTI PER INTERVENTI PER OPERE PUBBLICHE</p> <p>(2.2.3.5 - Opere varie - CAP.7162 - 3.2.3.9 - Opere varie - CAP.7512 - 4.2.3.15 - Opere varie - CAP.7980 - 5.2.3.14 - Opere varie - CAP.8220)</p> <p>DECRETO LEGGE N.113 DEL 2004 : DISPOSIZIONI PER ASSICURARE LA FUNZIONALITA' DELL' AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: LIMITE DI IMPEGNO A FAVORE DEL COMUNE DI PARMA (LIMITE IMPEGNO)</p> <p>(3.2.3.8 - Opere stralci - CAP.7480)</p> <p>SALUTE</p> <p>LEGGE N.448 DEL 1998 : M.SURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.</p> <p>- ART. 71 COMMA 1: INTERVENTI SANITARI NEI GRANDI CENTRI URBANI (2.2.3.3 - Riqualficazione assistenza sanitaria - CAP.7111)</p>	<p>71.327</p> <p>6.450</p> <p>100.000</p> <p>200.277</p>	<p>6.450</p> <p>160.000</p> <p>173.950</p>	<p>6.450</p> <p>-</p> <p>13.950</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>		<p>3</p> <p>3</p>
<p>27.INTERVENTI DIVERSI</p> <p>ECONOMIA E FINANZE</p> <p>LEGGE N.7 DEL 1981:LEGGE N. 49 DEL 1987, STANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER L'AUTO PUBBLICO A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO.</p> <p>( 3.2.4.4 - Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo - CAP.7415)</p> <p>LEGGE N.183 DEL 1987 : COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITA' EUROPEE ED ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI.</p> <p>- ART. 5: FONDO DESTINATO AL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA (a)</p> <p>(4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - CAP.7493/P)</p>	<p>20.000</p> <p>4.189.300</p>	<p>4.300.000</p>	<p>4.400.000</p> <p>5.600.000</p>	<p>-</p> <p>-</p>		<p>3</p>
<p>NOTE ESPLICATIVE</p> <p>(a) L'AUTORIZZAZIONE DI SIESA E' RIFINANZIATA CON GLI STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D.</p>						

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2005	2006	2007	2008 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
<p>LEGE FINANZIARIA N.67 DEL 1988 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGE FINANZIARIA 1988):</p> <p>- ART. 17 COMMA 35: SOME OCCORRENTI PER SOPPERIRE AI MINORI FINANZIAMENTI DECISI DALLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI (5.2.3.4 - Progetti immediatamente eseguibili - CAP.7646)</p> <p>LEGE N.86 DEL 1989: NORMI GENERALI SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AL PROCESSO NORMATIVO COMUNITARIO E SULLE PROCEDURE DI ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI. ARTICOLO 3) (a)</p> <p>( 4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - CAP.7493 /P)</p>	13.000	50.000	50.000			3
<p>DECRETO LEGISLATIVO N.14 DEL 1998 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO CON L'ESTERO</p> <p>- ART. 8 COMMA 2: FONDO DI RISERVA E INDENNIZZI SACE. (3.2.4.1 - Sace - CAP 7400)</p>						
<p>LEGE N.362 DEL 1998 : EDILIZIA SCOLASTICA</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: EDILIZIA SCOLASTICA (LIMITE IMPEGNO) (3.2.3.9 - Edilizia scolastica - CAP.7080)</p>	(b) 30.987	30.987	30.987			3
<p>LEGE N.144 DEL 1999 : MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAI, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI.</p>						
<p>- ART. 28: METANIZZAZIONE COMUNI MONTANI CENTRO-NORD (3.2.3.17 - Metanizzazione - CAP.7151)</p> <p>LEGE FINANZIARIA N.448 DEL 2001 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGE FINANZIARIA ANNO 2002)</p>	5.165	5.165	5.165	10.328	2009	3
<p>- ART. 55: FONDO NAZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI INTERESSE LOCALE. (5.2.3.18 - Province, comuni e comunita' montane - CAP.7720)</p>	50.000					

## NOTE ESPLICATIVE

(a) L'AUTORIZZAZIONE DI S/ESA E' RIFINANZIATA CON GLI STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D.

(b) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE

Segue : Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2005	2006	2007	2008 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
<p>LEGGI N. 291 DEL 2003 : ISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERVENTI PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, LO SPORT, L'UNIVERSITA' E LA RICERCA E COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' PER LO SVILUPPO DELL'ARTE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO - ARUS-S.P.A.</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, LA RICERCA E LO SPORT (4.2.3.21 - Regioni a statuto ordinario - CAP.7561)</p> <p>LEGGI FINANZIARIA N.350 DEL 2003 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA 2004).</p> <p>- ART. 4 COMMA 8: PROGETTI STRATEGICI SETTORE INFORMATICO (a) (4.2.3.28 - Fondo per l'innovazione tecnologica - CAP.7579)</p> <p>ATTIVITA' PRODUTTIVE</p> <p>LEGGI N.239 DEL 2004 : RORDINO DEL SETTORE ENERGETICO, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASETO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ENERGIA</p> <p>- ART. 1 COMMA 19: RIORDINO DEL SETTORE ENERGETICO (4.2.10.2 - Fondo riordino settore energetico - CAP.7810)</p> <p>LAVORO E POLITICHE SOCIALI</p> <p>DECRETO LEGGE N.791 DEL '981 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 54 DEL 1982: DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE</p> <p>- ART. 12: FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (2.2.3.2 - Formazione professionale - CAPP.7111 ,7112)</p> <p>DECRETO LEGGE N.148 DEL '993 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 236 DEL 1993: INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE.</p> <p>- ART. 1 COMMA 7: FONDI PER L'OCCUPAZIONE (a) (2.2.3.3 - Occupazione - CAP.7141)</p>	<p>1.000</p> <p>130.000</p> <p>10.000</p> <p>530.999</p>	<p>65.000</p> <p>110.000</p> <p>10.000</p> <p>110.000</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>60.000</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>		<p>3</p>

NOTE ESPLICATIVE

(a) L'AUTORIZZAZIONE DI SESA E' RIFINANZIATA CON GLI STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D.

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella F

	2005	2006	2007	2008 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
ESTREMI E/ OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE						
AFFARI ESTERI						
LEGGES N.182 DEL 2002 : AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE ALLA SPESA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL QUARTIERE GENERALE DEL CONSIGLIO ATLANTICO A BRUXELLES	4.442	4.442	1.160	1.026	2008	3
- ART. 1 COMMA 1: AUTOIORIZZAZIONE A PARTECIPARE ALLA SPESA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL QUARTIERE GENERALE DEL CONSIGLIO ATLANTICO A BRUXELLES (6.2.3.4 - Altri investimenti - CAP.7247)						
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA						
LEGGES N.291 DEL 2003 : ISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERVENTI PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, LO SPORT, L'UNIVERSITA' E LA RICERCA E COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' PER LO SVILUPPO DELL'ARTE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO - ARUS-S.P.A.	2.150	-	-	-		
- ART. 1 COMMA 1: INTEVENTI PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, LA RICERCA E LO SPORT (25.2.3.3 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - CAP.8971						
INTERNO						
DECRETO LEGGE N.515 DEL 994:CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 596 DEL 1994: PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE PER L'ANNO 1994. ( 2.2.3.5 - Finanziamento enti locali - CAP.7232)	116.203	116.203	-	-		3
LEGGES N.174 DEL 2002 : NORME PER IL FINANZIAMENTO DI LAVORI DESTINATI ALL'AGENZIA PER LE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, IN MILANO, ED ALTRI INTERVENTI						
- ART. 2 COMMA 1: COMPETAMENTO DELLA DIGA FORANEA DI MOLFETTA (LIMITE IMPEGNO) (2.2.3.6 - Altri interventi enti locali - CAP.7253)	(a) 2.500	2.500	2.500	-		3

NOTE ESPLICATIVE

(a) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO VENTENNIALE.

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella F

ESTREMI EI OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2005	2006	2007	2008 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
<p>LEGGI N. 291 DEL 2003 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERVENTI PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, LO SPORT, L'UNIVERSITA' E LA RICERCA E COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' PER LO SVILUPPO DELL'ARTE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO - ARCS-S.P.A.</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, LA RICERCA E LO SPORT (2.2.3.6 - Altri interventi enti locali - CAP. 7254) INFRASTRUTTURE I TRASPORTI</p> <p>LEGGI N. 398 DEL 1998:DISPOSIZIONI FINANZIARIE A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE- EAP (ART. 1) ( 2.2.3.5 - Opere vari: - CAP. 7156)</p> <p>LEGGI N. 166 DEL 2002 : DEPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI</p> <p>- ART. 13 COMMA 1: REALIZZAZIONE OPERE STRATEGICHE (LIMITE IMPEGNO) (1.2.10.2 - Fondo opere strategiche - CAP. 7060)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 79 DEL 204 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 138 DEL 2004: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI GRANDI DIGHE E DI EDIFICI ISTITUZIONALI.</p> <p>- ART. 2 COMMA 2: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DI GRANDI DIGHE (LIMITE IMPEGNO) (1.2.3.8 - Registro italiano dighe - CAP. 7030) DIFESA</p> <p>LEGGI FINANZIARIA N. 388 DEL 2000 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA 2001).</p> <p>- ART. 145 COMMA 4: FINANZIAMENTO PROGRAMMI INTERFORZE AD ELEVATO CONTENUTO TECNOLOGICO (3.2.3.4 - Attrezzature e impianti - CAPP. 7130 , 7132 , 7140)</p>	5.500  15.494  (a) 182.480  (a) 1.570	-  15.494  (b) 421.695  (c) 2.355	15.494  421.695  2.355	170.430	2018	1  3  3  3
NOTE ESPLICATIVE						
(a) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE						
(b) DI CUI 239.215 MIGLIAIA DI EURO QUALE PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE						
(c) DI CUI 785 MIGLIAIA DI EURO QUALE PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE						

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2005	2006	2007	2008 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
<p>POLITICHE AGRICOLE</p> <p>LEGGE FINANZIARIA N. 448 DEL 2001 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2002)</p> <p>- ART. 46 COMMA 4: FONDO INVESTIMENTI (a) (1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca - CAP. 7003/P)</p> <p>BENI E ATTIVITA' CULTURALI</p> <p>LEGGE N. 291 DEL 2003 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERVENTI PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, LO SPORT, L'UNIVERSITA' E LA RICERCA E COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' PER LO SVILUPPO DELL'ARTE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO - ARCUS-S.P.A.</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, LA RICERCA E LO SPORT (2.2.3.3 - Patrimonio culturale non statale - CAP. 7300 - 3.2.3.1 - Informatica di servizio - CAP. 7404 - 3.2.3.12 - Patrimonio librario e archivistico statale - CAP. 7466 - 3.2.3.13 - Patrimonio librario e archivistico non statale - CAP. 7595 - 4.2.3.3 - Patrimonio culturale non statale - CAPP. 7832, 7840, 7845, 7848, 7849, 7850, 7852, 7853 - 4.2.3.4 - Patrimonio culturale statale - CAP. 7894 - 5.2.3.12 - Patrimonio culturale non statale - CAP. 8248 - 5.2.3.14 - Impianti sportivi - CAP. 8202)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 72 DEL 2004 : INTERVENTI PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE TELEMATICA ABUSIVA DI MATERIALE AUDIOVISIVO, NONCHE' A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE E DELLO SPETTACOLO</p> <p>- ART. 4 COMMA 2: CONTRIBUTO A CINECITA' HOLDING SPA (5.2.3.11 - Enti ed attivita' culturali - CAP. 8241)</p> <p>- ART. 4 COMMA 3: CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA (5.2.3.11 - Enti ed attivita' culturali - CAP. 8242)</p>	227.308	227.308	26.000	-		3
	42.479	-	-	-		
	3.500	-	-	-		
	500	-	-	-		
NOTE ESPLICATIVE						
(a) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' DEFINIZIATA IN RASPE ALLA PRECEDENTE TABELLA E.						

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2005	2006	2007	2008 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
SALUTE  LEGGE N. 291 DEL 2003 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERVENTI PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, LO SPORT, L'UNIVERSITA' E LA RICERCA E COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' PER LO SVILUPPO DELL'ARTE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO - ARCUS-S.P.A.  - ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, LA RICERCA E LO SPORT (3.2.3.2 - Ricerca scientifica - CAP.7214)	500	-	-	-		
	5.751.115	5.464.441	5.118.648	5.885.076		
	20.224.971	22.566.527	17.593.651	33.674.014		
TOTALE GENERALE						

